



LINEE GUIDA ALLA PERIZIA PSICOLOGICA E ALTRO

di MAURA LIVOLI



EDIZIONI PSICOLOGI-ITALIA.IT

MAURA LIVOLI

**LINEE GUIDA ALLA PERIZIA
PSICOLOGICA E ALTRO**

PREFAZIONE

La presenza dello “psicologo” come “Consulente tecnico d’Ufficio o di parte” nei Tribunali civili, penali o dei minori è oggi diventata sempre piu’ frequente a causa delle, ormai, numerose separazioni dei genitori, ma non solo.

Il soggetto preso maggiormente in considerazione è il bambino in quanto spesso insidiato, abusato, maltrattato e con i ritmi frenetici di questa vita quotidiana viene lasciato a se stesso e, soprattutto, non tollerato o mal sopportato.

Dopo una lunga esperienza oltre che come psicologa/psicoterapeuta anche come consulente, ho ritenuto opportuno accingermi alla stesura di questa opera avendo riscontrato molte diversità di intervento nella gestione delle consulenze.

Inoltre, ho ritenuto opportuno inserire la storia e l’importanza del Tribunale dei minori e concludere quest’opera presentando anche il Tribunale di Sorveglianza spesso non considerato in modo adeguato.

Il presente scritto, non ha la pretesa di essere esaustivo, ma di rappresentare delle “Linee guida alla perizia psicologica” con un orientamento indicativo abbastanza oggettivo nelle diverse fasi e circostanze, nonché sottolineare l’importanza e la funzione del tribunale dei minori e del Tribunale di Sorveglianza.

INDICE

Prefazione

Capitolo Primo

Paragrafo 1 : La Perizia psicologica : struttura e contenuti della consulenza	pag. 5
Paragrafo 2 : Analisi di un Caso come c.t.p. – Caso 1	pag. 8
Conclusioni	pag. 9
Paragrafo 3 : Analisi di un Caso – Caso 2	pag. 10
Conclusioni	pag. 11

Capitolo Secondo

Paragrafo 1: Gli strumenti utilizzati nella consulenza e la stesura della relazione scritta	pag. 12
Paragrafo 2 : Contenuti della CTU e valore dei pareri tecnici forniti mediante la CTU	pag. 12
Paragrafo 3 : Come si fa una C.t.u.	pag. 13
Paragrafo 4 : Come non si fa una C.t.u.	pag. 14

Capitolo Terzo

Paragrafo 1 : il significato e la storia del Tribunale dei minori	pag. 16
Paragrafo 2 : Il Consulente psicologo del Pubblico Ministero	pag. 17
Paragrafo 3 : Il valore terapeutico della consulenza tecnica e la neutralità del consulente tecnico	pag. 18
Paragrafo 4 : Meccanismi di difesa del consulente tecnico	pag. 19
Paragrafo 5 : Il bambino mente ? Il bambino testimone di se stesso	pag. 20

Capitolo Quarto

Paragrafo 1 : La capacità di intendere e di volere nel minore	pag. 22
Paragrafo 2 : I compiti dei Servizi Minorili	pag. 24
Paragrafo 3 : Descrizione di un Protocollo di valutazione della personalità dei giovani Adolescenti	pag. 25
Paragrafo 4 : La capacità di intendere e di volere e l'imputabilità	pag. 25

Capitolo Quinto

Paragrafo 1 : La perizia sul minore : aspetti relazionali e deontologici	pag. 30
Paragrafo 2 : Le aspettative della committenza e dell'utenza	pag. 31
Paragrafo 3 : Problemi deontologici e tecnici della perizia psicologica nei procedimenti di tutela dei minori	pag. 32

Capitolo Sesto

Paragrafo 1 : La valutazione clinica in ambito peritale	pag. 34
Paragrafo 2 : La somministrazione dei test	pag. 35

Capitolo Settimo

Paragrafo 1 : Brevi cenni sul significato del Tribunale di sorveglianza	pag. 38
---	---------

CAPITOLO PRIMO

LA PERIZIA PSICOLOGICA

Paragrafo 1: Struttura e contenuti della consulenza tecnica

Il mio compito oggi, è quello di spiegarvi la struttura, i contenuti e gli strumenti da utilizzare nella organizzazione della relazione peritale. Noi come tecnici-psicologi dobbiamo limitarci a leggere i “fatti” secondo la nostra ottica che implica una valutazione oggettiva, supportata e significativa, ma che entri mai nel merito del riferire fatti o eventi concreti che sono oggetto della valutazione di altre figure professionali (avvocati, magistrati).

I requisiti fondamentali per il lavoro in ambito peritale di ufficio o di parte sono:

- il rispetto delle norme deontologiche;
- la responsabilità civile e penale, nei termini del rischio professionale implicito nell’assumere l’incarico;
- la conoscenza delle norme sulla tutela della legge sulla “privacy”.

È necessario, pertanto, accedere a questo tipo di lavoro tenendo presente che il nucleo centrale della posizione professionale ed etica da cui partire per pensare ed organizzare il lavoro peritale coincide con la consapevolezza di dover esprimere una valutazione che servirà a prendere decisioni sulla vita futura o sulla responsabilità di soggetti coinvolti in procedimenti civili, ma anche nei possibili risvolti giuridici di tipo penale.

La funzione di diagnosi da operare coincide con l’obiettivo di valutare la dimensione psicopatologica del soggetto o dei soggetti o del contesto senza definirla come struttura nosografica ma in funzione del quesito.

La lettura del materiale a disposizione è fatta dall’angolazione della “parte” che conferisce l’incarico, che nello specifico può essere:

- il magistrato con il quesito verbalizzato e sottoscritto al momento dell’accettazione della nomina a consulente tecnico d’ufficio, CTU. In questo caso, il punto di riferimento da cui partire è il quesito. Questa posizione implica che l’assetto cognitivo del lavoro dello psicologo coincide con il muoversi in funzione della ricerca degli elementi oggettivi indispensabili per articolare le risposte alle domande poste dal magistrato;
- il privato con la presa in carico del problema e non della persona che è “protetta” e difesa con la lettura obiettiva degli elementi utili per sostenere la difesa stessa: lettura che comporta l’evidenziare gli aspetti psicopatologici oggettivi a sostegno della tesi sostenuta dalla parte assistita tralasciando quegli elementi che potrebbero costituire rischio per la propria tesi e per l’angolazione della parte. L’essere di parte e muoversi in funzione di un problema comporta l’evidenziare dal materiale a disposizione e dall’esame psicologico gli elementi utili a sostenere la tesi, le argomentazioni utili al proprio cliente, tutto ciò non trasformando i dati di realtà, ma omettendo quegli elementi che non sono idonei alla tesi da sostenere – elementi che nel caso dovrebbe cogliere l’altra parte. Quindi, non si compie un’operazione di falso o di non rispetto del contesto, ma si compie un’operazione di lettura

di un problema. Quando si opera con tale procedura è chiaro che non si può operare una diagnosi di inquadramento nosografico, in quanto la diagnosi nosografica non è funzionale alla valutazione di un comportamento o di una situazione relazionale;

- non è consentito esprimere semplicemente il “proprio punto di vista” se non supportato da argomentazioni oggettivabili. Può sembrare superflua ed ovvia questa affermazione, ma non lo è perché, talvolta, ci si fa prendere la mano nel sostenere una parte, mettendo in essere un comportamento a rischio di denuncia alla commissione deontologica dell’ordine professionale;
- come C.T.U., non ci si può sostituire al giudice emettendo sentenze, nel senso che le conclusioni peritali devono contenere elementi utili alle valutazioni del giudice in quanto sono risposte tecniche ai suoi quesiti, ma non possono entrare nel merito del giudizio in corso.

Un altro passaggio essenziale nel processo diagnostico peritale coincide con l’effettuare un adeguato filtro della domanda. Il quesito proposto dal committente costituisce il problema cognitivo specifico su cui organizzare gli approfondimenti necessari da eseguire con idonei esami e per articolare i passaggi di sintesi delle relazioni finali; la domanda è invece legata alla situazione ed al contesto con cui interagire, contesto che deve essere valutato e compreso nelle sue dinamiche prevalenti ed attuali.

Il filtro della domanda implicita nella situazione da analizzare è, infatti, indispensabile per consentire:

- la presa in carico del problema;
- l’intervento mirato;
- la definizione del compito;
- l’angolazione della lettura dei dati oggettivi emergenti dall’esame;
- l’articolazione dinamica della risposta.

In tale ambito, si definiscono e si collegano eventi, vissuti, personalità, presenze e dinamiche relazionali, bisogni emergenti, aspettative, trame narrative e quindi, possibile integrazione in un continuum a significato dei comportamenti pregressi, attuali e “prognosticamente” prevedibili della persona nella dimensione intra-inter e trans-soggettiva.

Gli strumenti da utilizzare per effettuare la perizia sono da considerare :

- “obbligati” se si interviene in un percorso peritale in qualità di C.T.U. In tal caso, gli strumenti prescelti devono essere condivisibili perché i periti di parte possano svolgere il loro lavoro di valutazione per controdeduzioni di sostegno alla propria angolazione del problema, usufruendo quindi di un valido materiale comune. Se non vengono utilizzati strumenti oggettivi e condivisibili si limita il diritto dell’altro;
- “opportuni” se presentati a sostegno di una tesi in quanto consentono il necessario supporto alla oggettività della stessa. Se si deve sostenere una tesi la si può articolare in base alle personali valutazioni, ma se si presentano elementi oggettivi, in questo caso non come CTU, di supporto alla propria tesi sostenuta, è necessario produrre protocolli dedotti dalla somministrazione di strumenti diagnostici oggettivi;
- “ininfluenti” se si interviene nella perizia a discutere le conclusioni peritali del CTU, in

quanto, in questo caso, si lavora sul materiale prodotto dal perito di ufficio e, quindi, si esprimono valutazioni sul contenuto delle relazioni di sintesi del CTU o si interviene nel merito delle stesse o anche a discutere ed eventualmente contestare il metodo o le tecniche utilizzate nella esecuzione dei passaggi peritali. Si lavora, sul materiale a disposizione: sia sulle argomentazioni, sia, quando la situazione è più complessa si interviene con le “note critiche” a contestare metodo e merito;

- “mirato” e di base è il colloquio clinico che è ineliminabile, sostanziale in quanto ha anche una valenza che va oltre la posizione di neutralità propria del fare dello psicologo. Il colloquio clinico organizzato con modalità idonea e produttiva può anche avere un risvolto terapeutico, può diventare una possibilità di aggancio.

Il colloquio clinico resta una tecnica di osservazione e di studio che serve per raccogliere informazioni, ma anche per motivare alla mediazione. Questa dimensione del percorso peritale è la potenzialità da cogliere, il contenuto più importante da inserire, anche se si assume l’incarico di perito di parte. È vero che si interviene sul problema e non sulle persone, ma non bisogna dimenticare che si prende in carico una situazione conflittuale in cui sono spesso coinvolti minori che comunque hanno bisogno di essere protetti e rispettati nei loro diritti. L’ottica dello psicologo è quella di muoversi per una possibile elaborazione, integrazione e superamento degli eventi che sono alla base del conflitto o del trauma. La finalità, in sintesi, coincide con il raccogliere le informazioni, motivare alla mediazione, delineare lo stile ed i contenuti emotivi prevalenti nella o nelle persone, consentire la costruzione delle storie di vita di tutti quelli coinvolti in questo procedimento civile o penale.

Nella costruzione della relazione finale è necessario tenere presente quali sono i limiti e quali i contenuti di riferimento di base. Non si pone la diagnosi nosografica della personalità, ma è d’obbligo tutelare la privacy ed operare in modo che gli elementi psicopatologici strutturali siano evidenziati, se gli stessi sono importanti e determinanti, nella definizione del problema da affrontare. Non si possono semplicemente raccontare eventi senza collegarli in un insieme di significato e che non si configurino con la forza di una valutazione diagnostica e di prognosi. E’ pertanto necessario lavorare sulla storia, nel senso di raccogliere gli elementi significativi del contesto, dell’*hic et nunc*, di quella che è stata la vicenda di vita e la trama relazionale dell’individuo, della coppia, o della famiglia con le linee portanti del conflitto di oggi, leggere, in sintesi, il problema attuale con tutte le implicazioni di disagio, sofferenza, incompatibilità ed in maniera tale da raggiungere una visione articolata di insieme che consenta pure una possibile futura mediazione del conflitto in atto.

Le storie di solito restituiscono l’immagine di un’identità unitaria pur nel rispetto della complessità e della contraddittorietà degli elementi : infatti, la dimensione storica consente di proporre costruzioni esplicative di tipo narrativo, di offrire storie nuove come ristrutturazione delle vecchie che la persona stessa racconta e, quindi, intervenire a riorganizzare, da un punto di vista cognitivo, gli elementi ed i ricordi storici che la stessa persona espone, ricucire una storia della coppia o del singolo che dia unitarietà e continuità e costituisca il fulcro per un possibile progetto futuro.

Le linee guida per la stesura di una perizia sono :

- il rispetto della privacy ;
- l’individuazione delle regole alla base della costruzione dei fatti, intendendo per regole,

il ritmo, il patto costitutivo della coppia, gli aspetti fondanti la dinamica familiare, i contenuti che danno il senso alle vicende che si sono sviluppate con la possibile, contemporanea proiezione di previsione di comportamenti futuri;

- il potenziare le aree positive che appartengono alla parte che si sostiene;
- il sottolineare quelle negative nel caso di valutazione di una parte "avversa";
- il cogliere l'equilibrio possibile, partendo dalle esigenze del momento;
- operare valutazioni di previsione prognostiche, sulla possibilità di evoluzione e di sviluppo della situazione;
- proporre ipotesi di trama narrativa che comprenda il presente letto in relazione al passato e con le variabili diversificate, ma aperte sul futuro. Bisogna soffermarsi sull'hic et nunc, ma spesso il problema legale attuale coincide con il prendere una decisione che riguarda il futuro.

Ovviamente, la previsione non può essere predittiva in senso deterministico, ma semplicemente presentata e supportata come collegamento di sviluppo agli elementi considerati e presentati dalle varie angolazioni.

Vi sono ora due esempi di relazione come c.t.p.:

Paragrafo 2 : Analisi di un caso come c.t.p. - CASO 1

Su richiesta della signora N. P., esprimo la mia valutazione tecnica di parte in merito alla richiesta di affidamento da parte del padre della piccola Noemi di 9 anni e 6 mesi. Le conclusioni peritali sono in contrapposizione con le richieste del perito della parte paterna che avoca il diritto all'affidamento della minore che vive con la madre.

"L'esame psicodiagnostico ha evidenziato un quadro psicopatologico di allarme con sensazioni di perdersi, andare in pezzi e non riuscire a reggere le pressioni pulsionali, per mancanza di un sistema di riferimento stabilizzante. Un sistema di riferimento che possa "tenere" non sembra esserci né dentro di sé come apparato autonomo, né all'esterno appoggiato da presenze affettive significative. Emerge soltanto la memoria di un'antica forza e di un legame rassicurante perduto, non più presente in quanto oggi prevale il sopravvivere ed il doversi difendere dalla violenza e dal dolore.

Sono presenti : 1) difese tendenti alla scissione, allo spostamento ed all'identificazione proiettiva con l'aggressore; 2) condotte compensatorie di alleanza e di dipendenza adesiva con la presenza più forte del momento. Il sovraccarico di tensione può esprimersi con modalità impulsive e/o esplosive. "

Il nucleo familiare : Le vicende di lotta della coppia genitoriale hanno determinato in Noemi, oggetto della contesa, vissuti ambivalenti e conflittuali. Il padre è forte, ma è il "mostro" con cui allearsi per non soccombere, la madre è vittima e "cattiva" perché non sa conquistarla, difendersi e difenderla. In effetti, la dinamica vittima-carnefice, interna alla coppia genitoriale, ha modificato la relazione triangolare padre/madre/figlia. Da una parte, si è costituita una coppia forte padre/figlia in cui la figlia prende il posto della madre ed il padre sceglie narcisisticamente come parte di sé, da gestire annullando ogni sua autonomia; dall'altra, la madre esclusa e

svalorizzata viene disprezzata perché sconfitta, impotente, depressa.

Una forma di equilibrio forse, ma certamente non sano e sostenibile, perché evidente e “perverso” nei suoi meccanismi psicopatologici. Noemi diventa centrale ed importante ma a costo della rinuncia al suo mondo affettivo e con una notevole sofferenza emotiva.

Possibili evoluzioni : Se non si interviene a modificare la situazione attuale è rilevante il rischio di una evoluzione verso una strutturazione patologica del Sé. La bambina deve ritrovare una sua centralità non come oggetto conteso ma come interesse, accadimento, ascolto dei suoi bisogni, come rassicurazione delle sue angosce. Esistono parti sane, positive ma completamente annullate dalla violenza delle esperienze che si sono succedute.

Nell'eventualità che la bambina viva a tempo pieno con il padre, contro la madre, con un relativo vissuto di colpa e di abbandono è importante chiedersi:

1. quale sarebbe il modello femminile di riferimento in presenza di una madre vittima e svalutata;
2. quale autonomia di pensiero potrebbe acquisire Noemi con un padre che non le propone metodo, rispetto, tolleranza, ma piuttosto nega ed annulla la sua condizione infantile;
3. certamente Noemi pagherebbe il “privilegio” di essere stata preferita alla madre e di averne preso il posto.

L'eventualità opposta di vivere con la madre consente invece :

1. nel recupero del rapporto con la madre, la possibilità della riscoperta di un legame di tenerezza, accadimento e non di possesso ;
2. l'acquisizione di un modello femminile di riferimento in una presenza rivalutata, non più perdente, sconfitta, attaccata ;
3. la complicità-verifica-confronto all'interno del mondo femminile, indispensabile per trovare, da adolescente, la sua dimensione femminile personale ed autonoma.

CONCLUSIONI

In sintesi, Noemi ha bisogno di contenimento, stabilità e serenità per recuperare le sue parti sane. La madre sembra configurarsi come la presenza più idonea perché “madre”, e disponibile, perché nella ricostruzione della coppia madre-figlia, è possibile ricucire le lesioni e ritrovare la centralità di un percorso personale verso la definizione della propria identità. Percorso che, per quanto conflittuale, difficile e minacciato, deve ritrovare un suo assetto di continuità e di autenticità. Una bambina di 9 anni non può ritrovarsi a ricoprire un ruolo e “vestire i panni” da adulta con l'esproprio del suo mondo infantile, la collusione/rinforzo con le sue difese patologiche e la totale sordità ai suoi bisogni più profondi.

Tutto ciò in difesa della bambina e come risposta sociale di sostegno e comprensione dei suoi reali bisogni inespresi, ma profondi e primari.

Un idoneo supporto psicoterapeutico potrebbe aiutare Noemi a reggere l'intermedio della conflittualità attuale, favorendo l'elaborazione ed il superamento della condizione di allarme e

di disorientamento.

Ovviamente è necessario garantire che la coppia madre-figlia sia protetta da minacce e ricatti destabilizzanti. Pur sostenendo l'importanza degli incontri con il padre, gli stessi non possono diventare una scadenza minacciosa ed ansiogena perché a rischio di prevaricazione e vanificazione degli accordi raggiunti nell'interesse psicologico della bambina

Si condividono e si sottoscrivono le conclusioni peritali del "CTU".

Questa relazione è chiaramente di parte nel senso che la madre è depressa, una mamma che sta male. Tuttavia, il mio dovere, il mio compito era quello di mettere in risalto l'angolazione della parte e tutto ciò è stato realizzato in modo chiaro e lineare, nel senso di individuare una trama che riguardasse la bambina e la sua posizione nella coppia. Non potevo delineare la storia della coppia perché non ero CTU, il mio intento era di sottolineare a quali rischi la bambina andasse incontro e quali fossero le prospettive positive di soluzione "in fieri" costruttive per il futuro della bambina.

Paragrafo 3 : Analisi di un secondo caso come c.t.p. - CASO 2

"Su richiesta della signora Genny, esprimo la mia valutazione tecnica di parte in merito all'affidamento del figlio Paolo, di 6 anni ed all'organizzazione della sua vita.

Paolo è un bambino intelligente, ben adattato all'ambiente, adeguato nei contenuti ideativi all'età ed al contesto educativo familiare. Il suo mondo affettivo è sufficientemente stabile, i legami con le presenze genitoriali sono forti e di appoggio. All'esame psicodiagnostico non sono emersi nuclei di angoscia significativi o tali da inficiare le sue capacità di contatto con i coetanei, le relazioni sociali e le prestazioni scolastiche.

La separazione della coppia genitoriale sembra aver determinato risposte emotive tipiche dei minori che subiscono tali eventi.

Durante il colloquio, Paolo ha utilizzato nei confronti della madre termini estranei al suo vocabolario infantile ed alle sue possibilità di sintesi o giudizio critico sul "comportamento morale" della madre. Tali espressioni sembrano indotte e palesemente indicano un tentativo di condizionare negativamente la presentazione della figura materna.

Il nucleo familiare :

Paolo è ben inserito nel contesto della famiglia materna allargata, nel cui ambito sono presenti cugini e zii che costituiscono una rete relazionale di riferimento ed una possibilità di esperienza - confronto - appartenenza al mondo infantile, necessarie per l'armonico sviluppo della personalità. La famiglia paterna, costituita a "clan" di soli adulti, certamente di parte e con pregiudizi sulla qualità di vita del bambino con la madre, non sembra offrire uno spazio di contenimento e di supporto a bisogni, dubbi e curiosità infantili. Non sembra in grado di sostenere il bambino nel difficile superamento della condizione di separazione, condizione che può diventare momento di crescita se assume valenza di contenimento, tolleranza, rispetto dei ruoli genitoriali.

CONCLUSIONI

L'affidamento alla madre è indiscusso in quanto risulta significativo non solo il legame con la stessa, ma soprattutto la collocazione del bambino nella famiglia allargata, che costituisce il suo elettivo ambito di riferimento e stabilità.

Il rapporto con il padre è valido ed importante e va certamente percorso e sostenuto, ma nei termini di schieramento e di appartenenza ad un clan avverso di cui si devono condividere i contenuti contro per farvi parte.

L'ambito familiare materno appare certamente più libero, semplice ed adeguato ai bisogni del bambino che non trova in quello paterno un rispecchiamento adatto alle sue reali esigenze. La possibilità, inoltre, che il bambino possa vivere e reggere due contesti ambientali e di vita così diversi e contrapposti sembra non percorribile e paradossale, in quanto prevede che un fanciullo di 6 anni debba mediare e fare da filtro fra due mondi diversi ed incompatibili.

Si ipotizza che Paolo abbia la capacità e la maturità che adulti della sua vita non hanno mostrato di avere! Le vicende della separazione, benché travagliate, non hanno prodotto, allo stato, danni significativi: la decisione che il bambino possa periodicamente vivere per un lungo periodo con il padre potrebbe costituire una condizione di rischio perché fonte di confusione e di disorientamento. Mantenere stabile un ambito di riferimento consente l'incontro e la futura integrazione possibile dei diversi sistemi di valori genitoriali. Tutto ciò in una prospettiva futura di affidamento congiunto dopo il superamento del contrasto attuale”.

Per concludere è importante il rispetto della persona e la possibilità di sostenerla nella definizione della sua storia di vita, passaggi storici che nel momento in cui sono costruiti insieme con le persone con cui interagiscono come professionisti della psiche, consentono di porre le basi per la mediazione ed il superamento della posizione di contrapposizione e di conflitto in atto.

CAPITOLO SECONDO

Paragrafo 1 : Gli strumenti utilizzati nella consulenza e la stesura della relazione scritta

La cosiddetta “relazione peritale” o “relazione tecnica di parte” consiste nell’atto del perito, del CTU, del CTP o ancora del consulente tecnico del pubblico ministero (CT/PM) di riferire al proprio committente circa le proprie osservazioni, deduzioni e conclusioni, relativamente a uno o più quesiti di carattere tecnico che gli sono stati prospettati. Il perito riferisce esclusivamente al giudice, ed esclusivamente nel processo penale; il CTU al giudice, esclusivamente nel processo civile; il CTP alla parte committente, nel processo penale o civile; il CT del PM al PM, esclusivamente nel procedimento penale.

Per l’attività del CTU nel processo civile, quando le operazioni sono svolte in presenza del giudice, questi decide se la relazione debba avvenire mediante l’assunzione nel verbale del parere tecnico espresso oralmente, oppure mediante relazione scritta. Se l’attività del CTU è espletata non in presenza del giudice (come di frequente accade), è sempre prevista la relazione scritta, da depositare nella cancelleria del giudice nei termini assegnati (art. 195 cod. proc. civile).

Per le CT richieste dalle parti private occorre la relazione scritta. In sintesi, la relazione scritta è pertanto la forma che si usa in genere al termine della consulenza tecnica.

In particolare, nel processo civile il CTU si configura come un “ausiliario diretto” del giudice. All’atto del conferimento dell’incarico, il CTU designato presta il giuramento di “bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità” (art. 193 cod. proc. civile).

Ne consegue che, sotto impegno (anche) del giuramento, il CTU ha obblighi di veridicità e di imparzialità. Dalla posizione del giudice nel processo discendono al CTU, in qualche misura, degli obblighi di terzietà. E’ questa una caratteristica del giudice, che nel processo è per definizione terzo tra le due parti in lite.

Paragrafo 2 : Contenuti della CTU e valore dei pareri tecnici forniti mediante la CTU

Il contenuto della relazione del CTU può essere racchiuso nella formulazione generale : “il giudice formula i quesiti” e “il CTU risponde ai quesiti”.

Infatti, all’atto del conferimento dell’incarico il giudice indica al CTU i punti su cui richiede un chiarimento ed un relativo accertamento tecnico : in tal modo egli delimita e definisce il ruolo della CTU. Nel corso del tempo si è giunti alla formulazione mediante formule rituali con l’uso di un verbo congiuntivo presente che ha valore di imperativo (“accerti”, “dica”, “verifichi” ecc.). Le operazioni qui indicate devono peraltro essere precedute da una fase di indagine che il giudice indica in genere con l’uso di un participio passato (“letti gli atti”, “esaminata la persona”,

“compiuto l'accertamento” ecc.). Tali formulazioni espresse dal giudice prendono il nome di quesiti.

Il giudice quindi, nell'affidare una perizia, si attende un parere tecnico che gli chiarisca uno o più dati per lui non attingibili, e che contribuisca alla decisione che egli deve rendere. Per definizione la CTU è disposta quando le conoscenze tecniche o scientifiche necessarie per valutare il caso non sono in possesso del giudice. Va inoltre specificato che se anche il magistrato fosse in grado per una sua personale preparazione, non potrebbe comunque avvalersene nel processo. La risposta fornita dalla CTU verrà valutata dal giudice sulla base della coerenza e congruenza e riterrà che l'elaborato potrà considerarsi attendibile quando:

1. i dati di fatto rilevati ed esposti non sono visibilmente assurdi, e non contrastano con altri dati certi ;
2. il percorso logico seguito è privo di vizi e di errori ;
3. le conclusioni non contrastano con dati di comune esperienza, o con fatti certi acquisiti e verificati (laddove è possibile un riscontro).

Sarà proprio questo vaglio a consentire di trasformare la generica “attitudine probatoria”, che la CTU intrinsecamente possiede, in “valenza probatoria” propriamente detta”.

Il giudice se ritiene che le conclusioni tecniche siano state raggiunte dal CTU attraverso un iter logico privo di vizi, le adotta , le fa proprie e le utilizza per la decisione giurisdizionale. Se, al contrario, le ritiene parzialmente insoddisfacenti, o incomplete, può disporre una integrazione o una “rinnovazione parziale” delle attività, affidandole allo stesso o ad altro CTU.

Paragrafo 3: Come si fa una C.T.U.

La relazione del CTU deve costituire un “opus conclusum” ; ciò significa che l'intero quadro della situazione in cui la CTU si iscrive deve risultare chiaro ed esaustivo a chiunque ne legga la relazione.

Fermo restando il fatto che ogni tecnico ha il suo proprio stile di approccio alle persone, ai luoghi, alle cose, alle relazioni ed ai problemi, nonché una propria metodologia di ricerca dei dati sommersi o comunque non emergenti, la relazione deve contenere:

- le modalità e la data dell'incarico, e l'autorità giudiziaria (o nel caso di CTP) la parte privata che l'ha conferito;
- l'elencazione dei quesiti, quando l'incarico provenga da un'autorità giudiziaria;
- una breve “premessa di fatto”, desunta dalla documentazione processuale disponibile, dalla quale si ricavi a quali fini, ed in quale ambito, l'accertamento è stato disposto;
- i dati obiettivi ricavati dall'osservazione effettuata, descrivendo anche in modo analitico la metodologia con cui l'osservazione è stata condotta, nonché – se necessario – gli specifici “strumenti” di rilevazione ed osservazione utilizzati;
- le argomentazioni ed elaborazioni che il CTU ritiene utili ed opportune da effettuare sui dati in tal modo rilevati;

- le conclusioni e “risposte ai quesiti”, che scaturiscono dalle argomentazioni prima dette.

Schematizzando una relazione di CTU accettabile e corretta si compone di tre parti distinte :

- una “testa” : comprende la premessa ed i dati obiettivi rilevati;
- un “corpo” : comprende le argomentazioni e le elaborazioni tecniche sui dati rilevati;
- una “coda” : contiene le conclusioni – che vanno ben evidenziate anche tipograficamente – e le risposte ai quesiti.

La relazione di CTU non può concludersi con un dubbio metodologico. Espressioni del tipo “sembra”, “pare”, “forse”, “apparentemente” ecc. vanno evitate. Quando sia proprio necessario usare simili espressioni, perché il dato si presta ad interpretazione dubbia, al massimo possono essere adottate nella parte della relazione in cui si riferiscono dati osservati; non devono comparire con la stessa carica dubitativa nelle argomentazioni e sono proprio da escludere nelle conclusioni. Il giudice si attende dal perito una risposta “certa”, “attendibile”; è questo il motivo per cui lo ha nominato.

Pertanto, le conclusioni saranno sempre nette, ed espresse senza alcun dubbio ; laddove il perito non possa eliminare il dubbio, deve concludere che non è in grado di fornire risposta, o che non è possibile fornire risposta precisa ed univoca.

Paragrafo 4: Come non si fa una C.T.U.

La relazione di CTU deve poter essere esaminata e valutata anche da altri tecnici, pertanto il requisito fondamentale che una relazione deve possedere è la sua verificabilità che comporta anche l'opzione della controvertibilità. Con questo si intende dire che una CTU deve consistere nel prospettare i dati di fatto, così come rilevati dal CTU, separatamente dalle argomentazioni mediante le quali essi vengono successivamente elaborati; e queste devono, a loro volta, essere separate dalle conclusioni che vengono infine dedotte e ricavate.

Queste tre distinte parti (testa/corpo/coda) devono essere legate tra di loro da una consecutio logica ineccepibile di modo che, ciò che si afferma dopo scaturisca in maniera rigorosa da ciò che si è affermato prima. Pertanto, in una CTU è fondamentale dapprima esprimere i fatti rilevati, unitamente alla descrizione della metodologia e delle circostanze di fatto in cui la rilevazione si compie, nonché degli strumenti tecnici utilizzati per la rilevazione; in sequenza, le argomentazioni tecniche che si reputa utile e corretto svolgere in relazione ai dati di fatto così rilevati e descritti ; ed infine, le conclusioni. Soltanto in questo modo si consentirà al giudice di valutare la sostanziale attendibilità dell'elaborato, e si consentirà anche a qualunque altro lettore o esaminatore di esso di dividerne le conclusioni, sempre partendo dai dati rilevati, o invece di rigettarle.

Da quanto si è specificato deriva che non risultano validamente utilizzabili sotto il profilo giudiziario , e sono sotto il profilo tecnico scorrette ed inattendibili, tutte quelle relazioni di CTU che non separano “i fatti dalle opinioni”, e “le argomentazioni dalle conclusioni”; o che - ancor peggio - si limitano a prospettare argomentazioni e /o conclusioni, senza averle fatte precedere da un'adeguata descrizione dei dati di fatto rilevati. Queste relazioni sono caratterizzate da

apoditticità ed arbitrarietà e costituiscono quindi un prodotto del tutto scadente e di fatto inutilizzabile, in quanto ontologicamente non verificabili e non controvertibili.

Nella CTU esiste anche la cosiddetta “distorsione ideologica” intesa come posizione pre-concetta che il CTU eventualmente assume rispetto al complessivo problema da esaminare, ed in ordine al quale fornire le proprie conclusioni. E' del tutto ovvio che nessun essere umano può essere privo di pre-concetti, ma in questo caso, si intende pre-concetti specificatamente relativi alla materia da esaminare. In realtà, il perito deve essere in grado di controllare certe sue posizioni ideologiche o pregiudizi cercando di portare avanti una tesi che scaturisca comunque da dati di fatto certi, letti alla luce dell'obiettività e della neutralità, evitando di inserire elementi proiettivi, tanto più se inconsapevoli.

Inoltre, un altro errore che il CTU non deve assolutamente fare è la “delega tecnica” cioè affidare ad altro e diverso tecnico la acquisizione e/o la elaborazione di dati rilevanti ai fini dell'incarico di CTU, trasferendoli poi nel proprio elaborato. Per una serie di motivi storici questo vizio di fondo è molto frequente tra i medici, ed invece assai raro tra gli psicologi.

Al contrario, un errore molto frequente tra gli psicologi è la “indistinzione tra ruolo clinico e ruolo forense”. Infatti, se lo psicologo nell'attività clinica non esaminerebbe una persona al cospetto di altre persone, a meno che non costituiscano un gruppo con il quale il soggetto esaminato è destinato ad interagire (psicoterapie di gruppo o di coppia, relazionali, familiari, ecc.) e quando – di conseguenza – la “relazione” sia essa stessa oggetto di esame. Invece, nel contesto forense, la presenza e l'intervento attivo di estranei (parti di persona, CT di parte, avvocati) costituisce la regola nei casi in cui queste figure sono ammesse.

Peraltro, proprio in virtù della consapevolezza del fatto che la presenza di più persone può turbare il soggetto esaminato, o anche falsare alcuni aspetti dell'indagine tecnica, talvolta, le parti si astengono dal presenziare di persona per non turbare setting particolarmente sensibili. Quando questo accade, è naturalmente buona norma che il CTU:

- non utilizzi, di fatto, l'assenza degli altri aventi diritto per effettuare operazioni di qualunque tipo che fuori escano comunque da quelle preannunciate, ed in previsione delle quali gli altri aventi diritto hanno spontaneamente rinunciato ad intervenire ;
- fornisca alle parti, nel più breve tempo possibile, il risultato delle attività espletate senza la loro presenza.

Deve rimanere chiaro che si tratta di una spontanea e libera rinuncia delle parti, che non può mai essere imposta dal CTU.

Come considerazione conclusiva appare necessario ricordare e confermare che, il più delle volte, “una buona CTU fa la sentenza” ove “buona” significa metodologicamente corretta ed esaustiva quindi, scarsamente attaccabile.

CAPITOLO TERZO

Paragrafo 1 : Il significato e la storia del Tribunale dei minori

Il Tribunale per i Minorenni nasce nel 1934 con un Regio Decreto (R.d.l. 1404/1934) che ne dichiara l'istituzione e pone l'idea di un "giudice specializzato" che deve farsi carico del "trattamento" delle situazioni di disagio giovanile. Dal 1971 i Tribunali per i Minori acquistano una propria autonomia ed hanno una propria pianta organica con magistrati addetti esclusivamente ad essi. Così la connotazione del magistrato minorile come "giudice specializzato" diventa peculiare di questo settore, con caratteristiche sia professionali che umane e sociali decisamente particolari. E' interessante notare che dal 1934 al 1971 tale tribunale non disponeva di un organico stabile di giudici togati minorili. I minorenni autori di reati venivano giudicati da un magistrato qualunque che non aveva una preparazione specifica in tema di minori.

Una riforma così importante inizialmente, non solo non trovò grandi consensi, ma non fu neanche possibile inserire da subito delle presenze attive e professionalmente valide. Tuttavia, essendo il bacino di utenza consistente e turbolento, sul quale fino ad allora si era lavorato poco e senza troppa attenzione, lentamente si giunse (appena dopo circa 40 anni!) all'istituzione di un giudice onorario che rappresentava un ruolo di autentica ed assoluta novità in quanto entrava in Tribunale un esperto ed assolutamente e chiaramente un "non" giudice, bensì un esperto della materia minorile ed un cultore delle scienze psicologiche e sociali.

In teoria, un esperto avrebbe potuto muoversi con maggior libertà, lavorare oculatamente ed in maniera diversa (dai magistrati) sui casi che gli si presentavano. Egli avrebbe potuto agire in maniera più sciolta, essendo meno legato alla procedura giuridica, e avrebbe potuto inquadrare i casi con elementi di osservazione nuova, quasi rivoluzionaria, coniugando la propria conoscenza con la pratica sul campo o, come in alcuni casi, anche nel sociale e nel volontariato. In realtà, per poter consentire davvero una osservazione "diversa" dal punto di vista psicologico, sociologico e pedagogico, si è dovuto aspettare la fine degli anni '80, ed in alcuni tribunali l'inizio degli anni '90 al fine di poter assistere a questo cambiamento di direzione e anche di orientamento.

Nel corso del tempo, i Giudici Ordinari sono stati visti ed apprezzati sempre di più, esprimendo la propria professionalità in modo consistente e con continuità, a differenza del lavoro del Consulente che esprime la propria professionalità attraverso una perizia, una offerta, una consulenza limitata nel tempo e stabilizzata da limiti formali. Questa è la differenza tra G.O. e C.T.U. : il primo si pone come una risorsa di "altra professionalità" rispetto al Giudice Togato (G.T.) ed ha la possibilità di lavorare vicino al magistrato togato, seguendo tutto l'iter del minore e non solo una parte. Ha la possibilità di operare all'interno dell'istituzione, il secondo (CTU) si pone come una risorsa precisa e temporanea, cioè con un "mandato" limitato nel tempo e circoscritto all'esterno dell'istituzione-tribunale, con domande precise e con obiettivi prefissati già dall'inizio dell'incarico.

In realtà il Giudice Ordinario non risponde a dei quesiti, ma è un punto di riferimento per la magistratura togata, rappresentando delle categorie professionali in modo coerente ed adeguato. Lo stesso psicologo può arricchire il suo lavoro della presenza di un'altra professionalità nel momento in cui, e solo allora, sente di possedere dei contenuti certi ed una

profonda dignità radicata in se stesso, in modo da esprimere un fare ed un sapere professionale che sia visibile in maniera solida.

Non bisogna trascurare che il confronto tra persone competenti è sempre un momento non solo di crescita, ma anche di verifica delle proprie posizioni ideologiche.

Paragrafo 2 : Il Consulente psicologo del Pubblico Ministero

L'art. 359 del nuovo codice di procedura penale dice che : il pubblico ministero "quando procede ad accertamenti ... per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare ed avvalersi di consulenti...".

Il consulente tecnico del P.M. è una figura differenziata nei compiti e nelle funzioni rispetto al perito del G.I.P. o del giudice. Il C.T., cioè la persona dotata di competenze di cui il P.M. si avvale durante le indagini, è partecipe di un'attività investigativa vera e propria.

Il giudice formula i quesiti ai quali il consulente deve rispondere con relazione scritta nella quale sia esplicitato chiaramente il procedimento utilizzato e le motivazioni scientifiche a sostegno delle conclusioni, avvalendosi degli strumenti che si ritengono più opportuni.

La consulenza tecnica psicologica ha il compito di approfondire la personalità del soggetto e di studiare le relazioni interpersonali e familiari.

Nel corso degli anni tematiche cruciali come il maltrattamento e l'abuso sui minori ha stimolato l'integrazione e la collaborazione tra professionalità diverse tutte impegnate nella tutela del minore. Attraverso il confronto e l'integrazione si possono scoprire modalità di intervento nuove ed alternative. La vera difficoltà, come afferma il ricercatore A. Claudiani, consiste "nel dover rendere ragionevole per un bambino parlare con un magistrato, bambino che non ha nessun motivo per raccontare il suo segreto ad uno solo perché lo chiama, per cui il consulente ha il compito di fornirgli una motivazione esistenziale, che deve trovare prima di tutto in se stesso".

E' come comporre un mosaico : ciascuno deve svolgere il proprio ruolo e trovare la sua giusta collocazione, ma solo l'integrazione dei singoli componenti dà valore al singolo pezzo.

Nelle situazioni di maltrattamento, violenza o di abuso di un minore ci sono interessi opposti :

- l'interesse del bambino ad essere tutelato;
- l'interesse della famiglia a proteggersi;
- l'interesse dell'imputato a difendersi;
- l'interesse della società a preservarsi.

E' il processo che esprime una parola definitiva su quanto accaduto : ristabilisce i confini, i rapporti di forza, non pari di per sé, che sono stati violati. Anche la falsa denuncia di un bambino apre uno spaccato che rende necessario conoscere e comprendere sia il bambino sia la sua realtà.

Per lo psicologo clinico il confronto con l'ottica giudiziaria è quasi una sfida. Il setting è

condizionato da elementi esterni, non conosciuti dalla psicologia clinica : dalle situazioni logistiche, dai tempi ristretti, dai diritti della difesa e, spesso, ci si trova con bisogni psicologici non compatibili con il procedimento giudiziario.

Il contesto giudiziario è comunque per il minore fonte di ansia sia perché sconosciuto, sia perché lo costringe a rievocare un vissuto doloroso sia perché, anche nella condizione di ascolto, la sua posizione è sbilanciata rispetto all'altra parte "adulta" con le cui aspettative si deve confrontare.

Lo psicologo deve "condizionare" le modalità operative del pubblico ministero facendosi portavoce dell'interesse del bambino come, per esempio, nel definire le più idonee modalità di ascolto del minore, ma soprattutto nel tutelare i tempi del bambino che non coincidono mai con quelli a volte convulsi, a volte intermittenti dell'iter giudiziario : consulenza ed incidente probatorio necessitano di tempi interni per essere portati a termine senza che il bambino sia nuovamente abusato dalla macchina giudiziaria.

Paragrafo 3 : Il valore terapeutico della consulenza tecnica e la neutralità del consulente tecnico

Nel 1931 lo psicoanalista Sandor Ferenczi sottolineava come "potessero essere inopportune le azioni e le reazioni degli adulti di fronte al manifestarsi di traumatici shock infantili. La cosa peggiore è quando al trauma viene posto il diniego, ovvero l'affermazione che non è successo niente, che non si sente male da nessuna parte ...". Da molti anni, quindi, si è consapevoli che è crudele la noncuranza con la quale si lasciano soli i bambini nelle fasi delicate della loro vita. Nel 1932 Ferenczi riprende l'argomento descrivendo la dinamica di un abuso : bambini indifesi fisicamente ed affettivamente, adulti prepotenti ed autoritari che fraintendono la richiesta di affetto di un bambino con una richiesta sessuale.

Lo psicologo non può stabilire se il racconto di un abuso sia reale ne è suo compito, deve stabilire se un minore sia attendibile o meno, ma può conoscere e comprendere il disagio del bambino. Il termine "attendibile" richiama alla mente il delicato compito svolto dai corpi speciali della Polizia e dei Carabinieri nel campo del riscontro delle dichiarazioni dei "pentiti". La valutazione psicologica non è un'attività investigativa, i colloqui non sono interrogatori, la sua finalità è quella di comporre un quadro psicologico del bambino e di verificare se vi è una compatibilità tra lo stato del minore ed il racconto che egli fa di ciò che gli è accaduto.

Nel delicato compito della consulenza tecnica è importante ritrovare nel materiale clinico e testologico i cosiddetti indicatori post-traumatici. Se c'è stato un trauma di natura sessuale la psiche del bambino avrà messo in atto una serie di difese evidenziabili pur nella unicità del singolo bambino. Non si ha la possibilità di "vedere" il trauma bensì la risposta difensiva dell'organismo, come accade, per esempio, nella diagnosi delle malattie infettive nelle quali si cerca nel sangue la presenza degli anticorpi prodotti dall'organismo per difendersi da quel particolare virus.

Gli strumenti di approfondimento della personalità vengono scelti dal consulente tecnico a secondo dell'orientamento di appartenenza, ma lo strumento comune è certamente il colloquio e l'ascolto come mezzo non invasivo capace sia di "rispettare" il minore, sia la validità

del racconto. Colloquiare, significa comunicare, stabilire una relazione con l'altro, cercare di comprendere e questo "comprendere" non si affida né si riduce alla logica verbale. Il consulente tecnico, quindi, cerca di stabilire una relazione nonostante i limiti posti dal setting giuridico che rendono l'incontro con il minore un "evento diverso".

E' fondamentale la consapevolezza che la relazione che si stabilisce non ha uno scopo terapeutico e che l'attesa di aiuto e di terapia non è conciliabile né con il ruolo di consulente tecnico di ufficio, né con il fine della consulenza che è quello di rispondere al quesito posto dal pubblico Ministero. Il materiale prodotto in questa fase sarà al centro dell'accertamento giudiziario.

Da queste considerazioni nasce la necessità di chiarire al bambino, fin dall'inizio, il contesto nel quale ci si incontra. La consulenza spesso rappresenta la possibilità di sfatare il pregiudizio che "di certe cose non si parla perché al bambino fa male". Saper ascoltare e riconoscere i "segnali" di sofferenza del minore è drammatico se si considera ciò come una conoscenza priva di significato, al contrario acquista un senso se lo si considera il primo passo di un progetto di recupero per l'investitura del problema a qualcuno che possiede gli strumenti adatti per affrontarlo (psicologi, psicoterapeuti, giudici, assistenti sociali), al fine di dare la possibilità al bambino di riconoscersi tale, facendolo uscire dalla confusione dei ruoli, per rompere un vero e proprio incantesimo.

A tale proposito, la neutralità del consulente tecnico non riguarda solo la capacità di essere empatico - senza identificarsi né con il bambino, né con l'imputato - ma anche quella di essere neutrale con se stesso. Ciò significa essere consapevoli dei propri meccanismi di difesa ed essere attenti ai propri pregiudizi : non è poi vero che i buoni stanno dalla parte della vittima ed i cattivi dalla parte dell'indagato e che "quelli che sanno la verità sono così diversi da chi non la sa o non la vuole sapere".

E' opportuno imparare a tollerare il dubbio, tollerare di non sapere, essere aperti all'influenza delle altre figure professionali. E' necessario sapere sempre che la dinamica vittima - imputato si riproduce nelle dinamiche delle figure professionali coinvolte. Tuttavia, la ripetizione e la riproposizione della dinamica è una cosa positiva se si riesce a mantenere il dialogo aperto in quanto aiuta a comprendere il meccanismo psichico. La dinamica più forte è quella del "tradimento della fiducia" che porta dubbi su come siano andati i fatti e, quando il bambino si sente circondato da dubbi degli adulti, comincia ad avere dubbi di sé.

Paragrafo 4 : Meccanismi di difesa del consulente tecnico

Nell'infanzia e nell'adolescenza di tutti noi esistono piccoli e grandi dolori causati da fraintendimenti, accuse, abusi più o meno gravi, non necessariamente di tipo sessuale, commessi da genitori o educatori in cui ci si è sentiti vittime. Così l'ascolto del minore diventa un viaggio all'interno di noi stessi ed il dolore del piccolo può ricordare il dolore del nostro passato. Di qui l'umana tentazione di non "vedere" l'altro per non "vedere" noi stessi, la tentazione di metter in atto meccanismi di difesa in grado di tutelarci.

Il dolore e l'impatto emotivo che conseguono al riconoscimento di una realtà di maltrattamento fanno definire "impensabile" il pensiero dell'abuso, ed ecco che l'impensabile, l'indicibile si esprime. Il maltrattamento e l'abuso hanno in sé una forte ingiunzione al segreto per cui i

bambini spesso trovano come unica strada possibile per esprimere un dolore intraducibile quella del linguaggio del corpo, spesso scelto come unico canale di comunicazione fatto di repentini cambi di umore e di sintomi fisici : disturbi del sonno, dell'alimentazione, stato di ansia. Quando la loro sofferenza si palesa smuove in chi li ascolta dinamiche intrapsichiche, sentimenti e vissuti che si confondono tra loro.

Negare o minimizzare quello che è accaduto crea solo ulteriore confusione nel bambino : confusione tra chi colpevole e chi è vittima, confusione se ciò che è accaduto è molto o meno grave, confusione su chi ha ragione e chi ha torto, confusione se è giusto raccontare ciò che accade o meno.

Un meccanismo di difesa messo in atto non solo dai bambini abusati ma anche da chi li ascolta è rappresentato dalla cosiddetta identificazione con l'aggressore come difesa dall'angoscia della violenza e del riconoscersi come vittima.

Mettersi nei panni di chi aggredisce o dalla parte di chi ha aggredito dà a tutti la possibilità di sentirsi vittima negando i dolorosi sentimenti connessi a questa condizione.

Spesso chi raccoglie le prime confidenze di un bambino abusato si chiede perché sia stato scelto proprio lui. Non è certo sempre un caso se si viene scelti, in quanto in qualche modo, anche senza accorgersene, si è scelto di essere scelti; così il bambino parlerà proprio a noi perché sente che in qualche modo siamo disponibili ad ascoltarlo, le sue esperienze si riannodano ad esperienze personali e la scelta di essere scelti evoca dentro di noi antiche storie personali in cui ci siamo sentiti "vittima".

Paragrafo 5: Il bambino mente? Il bambino testimone di se stesso

La visione del bambino come colui che confonde tra fantasia e verità è un pregiudizio culturale. Le recenti storie dello sviluppo hanno messo in una nuova dimensione la competenza del bambino. La maggior parte delle ricerche (Berliner 1988, Faller 1988, Mc Graw 1987) suggerisce che non sono frequenti le false dichiarazioni dei bambini. Il bambino non è incapace ed incompetente, ma semmai può essere influenzato dagli adulti oppure è portatore di un disagio psichico, o ancora un bambino può mentire per uscire da una situazione sgradevole (per esempio, il bambino che nega quando è stato "colto sul fatto" a fare una marachella, lo fa solo per paura di essere rimproverato). Se crediamo a priori che il bambino dice il falso vuol dire che crediamo che sia il bambino ad aggredire l'adulto (identificazione con l'aggressore) e, quindi, mettiamo in atto una massiccia rimozione o negazione del problema.

Esiste una similitudine tra la psicologia dei campi di sterminio e l'abuso : il nemico è anche dentro di noi nella dittatura del silenzio (il segreto mantenuto per amore o per paura) nella complicità, nella conoscenza : chi ne viene a conoscenza si trova nella dinamica della delazione. La più moderna letteratura è concorde nel ritenere che i ricordi traumatici possono essere ricordati meglio di quelli "normali". La memoria traumatica è qualitativamente differente dalla memoria narrativa normale, questo è sostenuto anche da Van der Hart ed i suoi collaboratori (1993). Nell'evento traumatico l'attenzione è altamente focalizzata su alcuni particolari, mentre

vengono esclusi o affidati alla dimenticanza altre informazioni escluse dalla memoria narrativa.

E' anche vero che più tempo passa dall'evento più i ricordi sfumano, rimanendo vividi solo alcuni elementi, quelli più traumatici. Recenti studi hanno dimostrato che le prestazioni della memoria migliorano con il passare degli anni, i bambini tendono ad omettere dettagli o a rifiutarsi di rispondere. Essi sono più precisi nella descrizione dei fatti e meno delle persone, sono poco attendibili rispetto alla valutazione dell'età di una persona.

Certamente, l'aspetto della possibile suggestionabilità dei bambini è sicuramente quello più problematico. Il concetto di suggestivo è stato chiarito con una sentenza della Corte di Cassazione del 18.10.1956 : "Devono ritenersi suggestive, e pertanto vietate, le domande in cui si dà per esistente, esplicitamente o come presupposto logico, una circostanza che non è stata riferita dall'interrogato".

Il problema è che di solito, il bambino piccolo riferisce spontaneamente, soprattutto riguardo ad un evento traumatico da dimenticare, molto poco. Si è costretti a chiedere per sapere, ma si può chiedere senza suggestionare. E' condiviso da tutti, come afferma lo stesso Gullotta nel suo "Trattato di Psicologia giudiziaria" che il metodo di ascolto più corretto consiste nel porre domande aperte e chiuse. E' più corretto iniziare con domande aperte per acquisire quante più informazioni possibili "genuine" essendo completamente sicuri di non poter, anche involontariamente, suggestionare il soggetto. Poi, via via, si possono proporre domande sempre più specifiche e più chiuse restringendo l'attenzione.

Inoltre, c'è la possibilità di valutare direttamente o indirettamente i livelli di suggestionabilità di un bambino, vedendo come reagisce a degli stimoli volontari tendenti a suggestionarlo. Per esempio, si possono porre domande volontariamente tendenziose su un argomento irrilevante sapendo che ciò non è accaduto. Domanda tipo : "Sei venuto in taxi, non è vero?"

Infine, non va trascurata la solitudine interiore del consulente tecnico che deriva sia dalla necessità di dover rinunciare ad immaginare l'infanzia come "età felice" (rinuncia alle idealizzazioni) sia dalla responsabilità che deriva dalla consapevolezza che le proprie valutazioni possono influire sul futuro del bambino e la libertà personale di altri. Tutto ciò comporta dover sopportare il dubbio, l'incertezza come prezzo per la verità e la consapevolezza di essere portavoce di qualche cosa che altri non possono dire e, più precisamente, significa sentirsi soli con la responsabilità di mettere in moto un processo che nessuno sa come evolverà e, questo più che mai va fatto con scienza e con coscienza.

CAPITOLO QUARTO

Paragrafo 1 : La capacità di intendere e di volere nel minore

Facendo riferimento a quanto contenuto nelle “Regole minime di Pechino per l’amministrazione della Giustizia Minorile” (1985) ed a quanto già stabilito dalla Convenzione di New York (1989), il nuovo codice di procedura penale per i minorenni ha modificato radicalmente la posizione del minore all’interno del processo, ha modificato le modalità della giustizia di rispondere al fatto reato, ha modificato la funzione stessa della risposta di giustizia che non risulta soltanto correlata all’esigenza di controllo determinata dall’allarme sociale destato dal reato stesso, ma anche da altre esigenze : quella di non nuocere al minore attraverso il processo penale e quella di “non interrompere i processi educativi in atto”.

Pertanto, il pensiero comune del nuovo processo penale si è ispirato ai seguenti principi :

- attenzione alla personalità del minore;
- atteggiamento responsabilizzante;
- finalità educativa del processo.

L’art. 1 del c.p.p. min. dice “ 1 - Nel processo a carico di imputati minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previste, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne”.

“2 - Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle sue decisioni”.

Emerge, da quanto sopra una duplice funzione del processo per i minorenni : quello di processo della personalità e quella di processo di fatto.

Il Giudice penale minorile è tenuto a svolgere indagini sulla personalità del minore sottoposto al suo giudizio cosa che è invece interdetta al Giudice ordinario. In questo nuovo quadro trova uno spazio specifico e privilegiato l’esigenza della valutazione della personalità del minorenne. La considerazione della personalità del minore è prevista comunque dal D.P.R. 448/88 in molti casi che elencherò brevemente :

1. Per definire i modi, le relazioni, gli interventi, che in ogni stato o grado del procedimento, assicurino al minore il diritto all’assistenza affettiva e psicologica, sancita dall’art. 12.
2. Nei casi di arresto in flagranza (art. 16) la polizia giudiziaria deve “tener conto della gravità del fatto nonché dell’età e della personalità del minore”. Questo è un aspetto che sottolinea in maniera particolare l’esigenza della specializzazione della polizia giudiziaria”.
3. Nel corso dell’applicazione di tutte le misure cautelari per minorenni (artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24) e cioè :
 - nell’ambito dell’affidamento dell’imputato ai servizi minorili della giustizia (art. 19

comma 3) per programmare ed attuare le previste attività di “sostegno e controllo” , in collaborazione con i servizi degli enti locali ;

- per definire il tipo di prescrizioni da impartire al minore nelle diverse fattispecie processuali ;
- per poter disporre misure cautelari immediatamente più pesanti nel caso di gravi e ripetute violazioni delle misure assegnate (artt. 20,21,22 ultimo comma);
- nei casi in cui il giudice deve decidere se può disporre la misura della custodia cautelare, in relazione, in particolare alle ipotesi b e c dell’art. 23 (se esiste il concreto pericolo di fuga dell’imputato).

4. nella sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 e 29) la valutazione della personalità sembra addirittura costituire un prerequisito, uno strumento indispensabile nel corso della misura, uno degli obiettivi principali dell’istituto stesso.

Il legislatore sembra quindi chiedere quali condizioni di personalità, quali aspetti possono essere dannosi, pregiudiziali e quali invece utilizzabili ai fini processuali;

- che misure, collocazioni, prescrizioni, sentenze possono meglio adattarsi e funzionare e per quali minori;
- che livello di contenimento, detenzione e controllo adottare per quali minori e con che rischio di fuga e/o recidiva grave vi sia ecc.

Il canale tecnico principale e privilegiato (anche se non esclusivo) per l’acquisizione degli elementi di conoscenza è costituito dai “Servizi minorili dell’amministrazione della giustizia” in stretta e continua connessione con i servizi degli enti locali. (Intervento previsto dagli artt. 6, 12, 19, 28, 30). In tale settore l’attività di osservazione della personalità, effettuata dall’équipe dei servizi minorili della giustizia (assistente sociale, educatore, psicologo, direttore d’istituto e servizio) ha una lunga e solida tradizione; attività spesso messa in atto con la collaborazione degli operatori dei servizi della ASL, o dei comuni.

I Servizi dell’amministrazione della giustizia oggi non hanno più un intervento facoltativo, ma obbligatorio e necessario in ogni fase del processo.

Tale interpretazione è rafforzata dall’art. 18 che in caso di arresto o fermo del minore fa obbligo alla polizia giudiziaria, anche di “informare tempestivamente i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia”.

Paragrafo 2 : I compiti dei Servizi Minorili

1. Accertamento sulla personalità (come già detto) ;
2. assistenza affettiva e psicologica (art. 12) è l'altro compito che attraversa tutto il processo, in ogni momento, e coinvolge direttamente i servizi; si tratta di un intervento nuovo, complesso e delicato – nel quale vengono “presi in considerazione” un po' tutti i problemi che il minore può incontrare durante il processo ;
3. l'affidamento del minore imputato nel corso di ogni misura cautelare (art. 19) viene attribuito ai soli servizi della giustizia, i quali però devono svolgere le previste attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi dell'ente locale ;
4. un ulteriore compito è l'affidamento dei minori in caso di sospensione del processo e messa alla prova (art. 28), per attività di osservazione, trattamento e sostegno. Questo è un tipo di affidamento più complesso e strutturato, dotato di maggiore autonomia anche all'interno del processo.

La personalità del ragazzo rappresenta, quindi, uno dei criteri regolatori delle decisioni che definiscono i modi di permanenza e di uscita del soggetto minorenni nel e dal risistema giudiziario. Occorre, pertanto vedere quali sono gli strumenti di accertamento della personalità che vengono utilizzati più di frequente:

il colloquio clinico e l'osservazione naturalistica sono gli strumenti diagnostici per eccellenza.

Il colloquio psicologico - giuridico mira a conoscere e ricostruire la storia di vita, i vissuti, i ruoli, le immagini di sé e l'identità costruite dal ragazzo nel suo percorso di crescita, e ad individuare esigenze e bisogni – soffermandosi, in particolar modo, sulle sue risorse e, quindi, sulle potenzialità di reinserimento nel contesto ambientale.

E' opportuno ribadire che il minore osservato non chiede l'intervento a cui viene sottoposto e propone, nel rapporto con l'operatore clinico delle proprie differenti concezioni del mondo ed un diverso background culturale.

Quasi mai, inizialmente, vi è un clima di confidenza e di fiducia, ma il contesto clinico può essere orientato verso lo sviluppo di un clima emotivo di fiducia e di alleanza intorno al piano dell'intervento, che viene continuamente costruito dallo psicologo e dal ragazzo.

Paragrafo 3 : Descrizione di un Protocollo di valutazione della personalità dei Giovani Adolescenti

Procedure di valutazione:

Specificazione degli strumenti diagnostici impiegati

Condizioni particolari in cui la valutazione è effettuata (piede libero, in istituto, in comunità ecc.)

Atteggiamento dell'adolescente verso le procedure di valutazione

Stato attuale

Adattamento alla situazione di vita

Modalità comportamentali riferite

Notizie riferite da altri Servizi (sia interni che esterni all'amministrazione)

Aspetto e comportamento nella clinica (valutazione del non verbale)

Personalità manifesta

Temperamento e carattere

Tratti manifesti della personalità

Comportamento interpersonale (con osservazione nel gruppo dei pari in attività ludiche e/o formative)

Dinamica e struttura della personalità

Affetti e motivazioni

Principi morali, valori sociali e atteggiamenti

Funzioni dell'Io (meccanismi difensivi ; organizzazione del pensiero e stile cognitivo; intelligenza, abilità e competenze)

Disfunzioni specifiche (se esistenti)

Determinanti dei Sistemi esterni

Appartenenza a gruppi non di coetanei e ruolo rivestito in tali gruppi

Famiglia (struttura interna e relazioni con il soggetto)

Istruzione e lavoro

Previsioni

a) interventi possibili (ambientali/sociali e/o psicoterapia)

b) presumibile corso della vita futura con/senza interventi clinici e/o sociali.

Paragrafo 4 : La capacità di intendere e di volere e l'imputabilità

Bisogna ora soffermarsi sul rapporto tra gli accertamenti di personalità previsti dall'art.98 c.p., la valutazione della capacità di intendere e di volere e l'imputabilità.

Per comprendere le problematiche connesse alla capacità di intendere e di volere nel minore si deve partire dalle norme giuridiche che indicano il concetto di "imputabilità" del minore. Essa, per gli adolescenti dai 14 ai 18 anni, non è mai presunta, ma deve essere accertata ogni volta procedendo ad una valutazione complessiva della personalità del minore sotto il profilo della maturità nei suoi risvolti sia intellettivi che motivazionali, che etico-morali.

Il nostro ordinamento giuridico infatti, prevede :

a) l'esclusione dell'imputabilità per i minori di 14 anni (art. 97 c.p.);

b) la presunzione di imputabilità per le persone al di sopra dei 18 anni (art. 88 c.p.) "con

l'esclusione nei casi di rilevanza psichiatrica”;

c) l'accertamento della capacità di intendere e volere per i cosiddetti infradiciottenni “14-18 anni” (art. 98 c.p.)

In quest'ultimo caso, a differenza dell'adulto la non imputabilità rimanda alla particolarità della fase evolutiva ed al grado di maturità raggiunto.

E' evidente che la non imputabilità può essere connessa, come per gli adulti, anche a condizioni di psicopatologia. Pertanto, va indagata la competenza - colpevolezza del ragazzo rispetto ai fatti di imputazione di cui si presume protagonista. Questo aspetto risulta molto importante in quanto come riportato da alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione è necessario che il Giudice nella sua motivazione si soffermi su argomenti sufficienti e logici nella sentenza del processo penale.

“Poiché la capacità di intendere e di volere dell'imputato minore infradiciottenne non è presunta, i giudici di merito sono tenuti a motivare il provvedimento nel punto relativo a tale imputabilità che deve essere accertata in concreto in relazione al singolo episodio delittuoso ascritto all'imputato; l'omessa indagine al riguardo costituisce un motivo di nullità della sentenza, rilevabile in ogni grado del giudizio” (Cass. Pen. II, 8.5.1980 in Riv. Pen. 1981, p.150).
Riportata in : Di Nuovo S., Grasso G., Diritto e procedura penale minorile, Ed. Giuffrè, Milano 1999.

La capacità di intendere e di volere ha occupato un largo spazio nel dibattito specialistico con argomentazioni mirate sui modi di interpretare e tradurre nelle forme tecniche previste per legge, il senso dell'art. 98 del c.p.

Il dibattito si è incentrato :

- sia sulle forme tecniche :
 - a) l'osservazione scientifica della personalità;
 - b) la perizia psicologica,
- che sui significati interni alle categorie giuridiche poste a fondamento dell'imputabilità minorile :la capacità dell'intendere e quella del volere.
-

L'orientamento giuridico è stato quello di ricondurre tali categorie alle particolarità della fase evolutiva ed al livello di maturità del ragazzo imputato.

L'ipotesi principale introdotta con l'art. 98 c.p. e sostenuta poi dalla giurisprudenza di merito e dalla Cassazione è quella che, per orientarsi nella realtà del lecito e dell'illecito sia indispensabile aver raggiunto adeguati livelli di maturità evolutiva e che nel caso di un minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni si rende necessaria ed opportuna una valutazione caso per caso.

La maturità evolutiva e sociale è stata assunta come categoria prevalente nella prassi giudiziaria spingendo il mondo psicologico ad uno sforzo interpretativo poco definito e definibile rispetto all'età cronologica come quella di maturità.

Pertanto, se da un lato il concetto di maturità ha consentito di evitare denotazioni con connotazioni negative quali “infermità di mente” e “vizio di mente”, lo stesso concetto, essendo

metaforico, è risultato tanto intuitivamente comprensibile quanto vago nella sua definizione e connotazione psicologica

I giudici di merito, d'altra parte sono stati spesso coinvolti in analisi ed interpretazioni riferibili a teorie particolari, talvolta riduttive ed estremamente differenziate sul concetto di "maturità" e sulle connessioni comportamentali in soggetti in età evolutiva.

Un altro problema si è creato in quanto il "Diritto" per le sue esigenze di certezza, ha ritenuto troppo vago e indefinito il "discorso psicologico", mentre la "Psicologia" si è sentita troppo stretta in contenitori che solo in parte potevano avere in sé le sfumature interpretative della devianza adolescenziale.

Alcune riflessioni sul concetto di "maturità" partendo dal pensiero di La Cuomo, Viggiani e La Greca, a De Leo, Palomba ed ancora Ceretti, Grasso e Di Nuovo ed altri ancora hanno evidenziato che la riduttività dell'equivalenza capacità di intendere e di volere - maturità evolutiva e l'esigenza di costrutti più coerenti con i significati psicologici dell'imputabilità.

- La maturità evolutiva, come sintesi dello sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale non descrive i significati giuridici della capacità di intendere e di volere, che rappresenta la forma contestuale del rapporto soggetto - azione - norma al momento dei fatti ed in relazione ad essi.
- Le più recenti acquisizioni della ricerca psicologica applicata allo studio delle competenze sociali (cito Battacchi, Bruner ecc.) consentono di affermare che a bassi livelli di maturità non corrisponde necessariamente una più frequente commissione di reati, né una incapacità a monitorare il proprio comportamento o a capirne la negatività.
- Non è possibile, scientificamente, individuare parametri garantisti della maturità, nel senso di definire, secondo formule non discrezionali per fasce di età, il grado di maturità necessario e sufficiente a comprendere l'antigiuridicità del fatto.

Il concetto di "maturità" comunque non definibile con rigore matematico ha determinato, negli anni, non solo un uso indiscriminato e deresponsabilizzante del proscioglimento per immaturità, ma anche ad una sua strumentalizzazione da parte delle politiche criminali prevalenti. Per tale motivo, si sono ricercati diversi costrutti che meglio potessero rispondere al concetto di "imputabilità" evitando l'equivalenza maturità evolutiva-imputabilità.

Il primo deriva da ricerche e studi interazionistici e costruttivisti il cui maggior esperto italiano è senza alcun dubbio il prof. Gaetano De Leo e si riferisce al concetto di RESPONSABILITA'. L'altro deriva da ricerche e studi socio-cognitivi che fanno riferimento a Bandura e sono applicati in Italia dal prof. G. Gulotta e riguardano il concetto di "INTELLIGENZA SOCIALE".

1° Costrutto : RESPONSABILITA'

La risposta concettuale, rispetto alla definizione dei criteri psicologico-sociali più idonei a tradurre operazionalmente l'imputabilità del minore, è stata individuata nella responsabilità. "Responsabilità intesa come attribuibilità di un'azione ad un soggetto e come rispondibilità, da parte dello stesso, in termini di conseguenza dell'azione" (De Leo, Patrizi, 1999, p. 192)*1.

La responsabilità infatti, più coerentemente della maturità evolutiva, consente di cogliere i legami

soggetto – azione – norma rappresentandosi come criterio di connessione fra l'espressione intrapsichica e relazionale agita ed i contesti di rilevazione e attribuzione del fatto all'autore (De Leo, Dosi, Ponti, Ceretti). Essa contiene livelli di comprensibilità rispetto all'esperienza vissuta dal minore anche fuori dal sistema "giustizia". In realtà, l'individuo agisce sempre in contesti di regole e norme in un'interazione continua e complessa con i significati dell'azione.

L'uomo sperimenta sempre l'attribuzione a sé delle proprie azioni, anche se i modi secondo cui viene chiamato a risponderne cambiano sensibilmente, a secondo del grado di sviluppo e delle situazioni regolative che costituiscono lo sfondo sociale dell'azione e dei contesti di attribuzione.

"In capo penale, la discriminante della capacità di intendere e di volere rappresenta, in questa prospettiva, una sorta di frattura logica dell'esperienza del minore imputato, dal momento che annulla il criterio di attribuzione sia quello di responsabilità quando interviene un proscioglimento per immaturità che sposta l'intervento di giustizia dall'imputazione di azione a quella di personalità" (De Leo, Patrizi, 1999, pag. 93)*1.

In psicologia giuridica queste acquisizioni sono state valutate nella ricerca applicata ai percorsi processuali ed attraverso l'attività clinica peritale e, a tal proposito si citano i lavori di De Leo, Mazzei, Curti Gialdino, Amman-Gainotti:

I risultati di tali indagini hanno avvalorato l'ipotesi che la categoria della responsabilità possa integrare l'obiettivo giuridico di chiamare i soggetti a rispondere delle azioni commesse e l'opportunità di garantire, all'individuo in età evolutiva, una risposta adeguata all'esigenza socializzativa di ottenere il riconoscimento di senso delle proprie azioni e, per mezzo di esso, favorire percorsi di costruzione della RESPONSABILITÀ.

2° Costrutto : INTELLIGENZA SOCIALE

"E' possibile rendere un concetto indefinito quale quello di imputabilità (ed uno altrettanto indefinito quale quello di maturità) meglio valutabile, descrivendolo come complesso di funzioni in realtà sub-funzioni di una caratteristica del Sé che definiamo intelligenza sociale (Gulotta 2000, pag. 242) *2.

Si tratta di passare da un linguaggio figurato (la maturità) che ha sostituito un linguaggio giuridico (la capacità di intendere e di volere), ad una definizione operativamente descrivibile e dunque falsificabile.

L'ipotesi che sottende questo modello è che la natura delle persone si possa comprendere meglio in termini di capacità umane di base, che consentono di apprendere circa il proprio ambiente, di riflettere su se stessi, di valutare, guidare, motivare il proprio comportamento ed agire risolvendo compiti ed appagando esigenze.

"L'intelligenza sociale può definirsi come il complesso delle capacità cognitive, comportamentali ed emozionali, che l'individuo utilizza o può utilizzare, per interpretare gli eventi, pianificare la propria vita e raggiungere risultati personali e sociali, risolvendo problemi di carattere personale ed interpersonale. L'intelligenza sociale è personalità in azione : essa comprende l'insieme delle capacità necessarie all'azione nel contesto sociale" (Gulotta, 2000 pag. 243). *2
Pertanto, il concetto di maturità trova una sua definizione operativa nel modello dell'intelligenza

sociale : sarà incapace, nel senso di immaturo, quel giovane che non abbia acquisito, relativamente al suo ambiente sociale, abilità nel ragionamento ipotetico deduttivo, capacità di previsione delle conseguenze dell'atto, visione prospettica, comprensione dei diversi punti di vista di una situazione, capacità di progettarsi a medio e lungo termine, abilità decisionali, capacità di controllo dei propri impulsi, autonomia affettiva e sociale, abilità nella gestione e nell'espressione delle proprie emozioni oltre che nella comprensione di quelle altrui, presenza di validi parametri etici di riferimento, abilità comunicazionali, abilità di negoziazione.

Sulla base del modello teorico dell'intelligenza sociale è stato dunque possibile costruire una griglia, con lo scopo di fornire a giudici, avvocati ed operatori psico-sociali uno strumento utile a selezionare all'interno delle relazioni psico-sociali (che spesso costituiscono un testo complesso e ricco di dati importanti) le informazioni più rilevanti per la valutazione delle risorse del minore, non solo al fine di accertarne l'imputabilità, ma anche per predisporre le più adeguate misure penali, di detenzione o meno.

*1) G. De Leo, P. Patrizi : Trattare con adolescenti devianti – ed. Carocci 1999

*2) G. Gulotta : Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico – ed. Giuffrè 2000

CAPITOLO QUINTO

Paragrafo 1 : La perizia sul minore : aspetti relazionali e deontologici

“Sia il diritto che la psicologia si occupano prevalentemente del comportamento umano : l’uno per indicare ciò che è vietato e ciò che è lecito ... l’altra per spiegare la motivazione del comportamento e dei conflitti umani e per diagnosticarli in relazione a differenti variabili” (Haward, 1981; cit. in Gullotta (a cura di), Trattato di psicologia giudiziaria).

Da quanto sopra si rileva che, quando ci si riferisce al comportamento umano ed alle norme che, stabilite e condivise all’interno della comunità, lo regolano, in egual modo non si può prescindere dalla considerazione dei moti che lo governano e dei significati che ne caratterizzano ogni sua singola manifestazione, esprimendone l’unicità e la particolarità.

Per questi ed altri motivi un intervento giudiziario che si proponga di giudicare secondo legge l’operato di un individuo, dovrebbe avvalersi di un essenziale momento valutativo che, condotto da un esperto clinico, approfondisca le dinamiche connesse al comportamento del soggetto posto in esame, al fine non di giustificarne l’operato, ma di spiegarlo secondo costrutti teorici, che aiutino a comprenderne anche la pericolosità.

Di fatto, in alcuni campi giuridici la nomina di un perito da parte del magistrato o degli avvocati è di norma richiesta, perché considerata un dovere verso l’indiziato o verso la vittima. Nell’ambito specifico delle procedure giudiziarie civili per la tutela del minore, dal 1967 ad oggi, si ritrovano riferimenti alla collaborazione tra giudici e psicologi nella legge per “l’adozione speciale” del 1967, nel “nuovo diritto di famiglia” del 1975 e nella legge sull’adozione e l’affidamento” del 1984. In particolare, in questa ultima si fa esplicito riferimento alla necessità di tener conto del vissuto e dei desideri del minore, così come al rispetto dei legami affettivi significativi che egli ha stabilito ed alla necessaria collaborazione con i servizi territoriali competenti in materia.

Lo psicologo nel suo lavoro deve affrontare una serie di problematiche, che scaturiscono inevitabilmente dalla situazione particolare in cui si trova ad operare : la presenza di terzi a lui estranei, ma determinanti nella progettazione del presente e del futuro del minore; una sorta di strumentalizzazione del suo ruolo e della sua funzione; un marcato atteggiamento di svalutazione e poca importanza rivolto alla sua figura e così il percorso giudiziario in sé, che suscita spesso nei genitori svariate manifestazioni ansiose, difficili da fronteggiare e tentativi di coinvolgimenti del bambino nella propria modalità difensiva. Talvolta, si verificano grandi difficoltà anche nel contatto con il minore, che spesso viene “preparato” all’incontro con il giudice o con il consulente, col rischio che ci si aspetti qualche cosa da lui in termini di avallo della posizione degli adulti, soprattutto, quando se ne teme la testimonianza.

Il lavoro dello psicologo in questo contesto va assolutamente distinto da quello che abitualmente svolge in ambito terapeutico. Esistono aspetti fondamentali che caratterizzano e definiscono il colloquio peritale, differenziandolo da quello terapeutico. A tal proposito, è opportuno distinguere gli scopi, il ruolo dell’operatore e le aspettative della committenza e dell’utenza.

Gli scopi : il colloquio clinico si definisce in genere “a motivazione intrinseca” in quanto si realizza, quando vi è da parte del soggetto una richiesta di aiuto, espressione di un desiderio e di una volontà di intrattenere una relazione con il terapeuta. Nel colloquio peritale, invece, il rapporto con l’operatore può essere vissuto dal soggetto come “fiscale”, concretizzandosi in una intervista a “motivazione estrinseca”.

Il ruolo dell’operatore : a differenza del colloquio clinico, nel colloquio peritale l’operatore è certamente meno libero, perché è effettivamente molto presente la pressione della richiesta proveniente dalla committenza (il giudice, il tribunale), sia concretamente che idealmente. Inoltre, la stessa committenza può costituirsi come quell’oggetto della realtà esterna verso cui proiettare le istanze superegoiche del perito, col rischio di limitare sempre più il margine che gli è consentito.

Paragrafo 2: Le aspettative della committenza e dell’utenza

Nella consulenza richiesta al perito psicologo la committenza è rappresentata dal Giudice, la cui funzione ha il potere sia di attivare il consulente ad agire sul periziato, sia di motivare o costringere quest’ultimo ad accettare l’intervento dello psicologo. La stessa utenza spesso si fa portatrice di aspettative talvolta inadeguate rispetto al potere dello psicologo e comunque, non di rado, devianti rispetto allo scopo che il perito si prefigge. In questo caso, lo psicologo corre il rischio di instaurare strategie manipolatorie che, a livello più profondo, si trasformano in un meccanismo di introiezione del ruolo del committente e del perito.

Lo psicologo clinico rischia spesso di trovarsi di fronte a due tipi di difficoltà : una di queste è dovuta al fatto che il colloquio in ambito peritale non ha finalità terapeutiche; l’altra si manifesta nel trovarsi in una situazione conflittuale, in cui si vede stretto tra un’operatività fondata su un rapporto fiduciario (l’alleanza terapeutica) ed un approccio interpretativo che, in difetto del consenso della persona osservata, diviene inevitabilmente inquisitorio.

Tre sono i momenti fondamentali che riguardano l’intervento del perito psicologo : 1) il consulente procede all’acquisizione e all’organizzazione di uno o più quesiti proposti dal Giudice (in sede penale civile); 2) successivamente, risponde alle richieste provenienti dal Tribunale, attraverso 3) la stesura di una relazione peritale che espliciti e fornisca i dati per poter seguire l’intero iter peritale. Un ulteriore elemento che caratterizza il colloquio in ambito peritale, differenziandolo da quello tipicamente inserito in un contesto terapeutico-clinico, riguarda la realtà procedurale : infatti, dal momento che il periziato ed il consulente lavorano in presenza di altre persone (periti di parte, avvocati, agenti di polizia penitenziaria), la relazione duale è solo apparente, poiché su di essa incide in maniera determinante il cosiddetto “effetto platea” che, attivando complesse dinamiche interpersonali, rischia di produrre movimenti reciproci di collisione e manipolazione. Infine, un ultimo aspetto fondamentale dell’intervento dello psicologo nel colloquio con l’utente, riguarda la fase della “accoglienza”. Questa realizza uno spazio relazionale che, attraverso un approccio contestuale, attende ad obiettivi di progettualità e concede di procedere alla lettura delle reali richieste del periziato.

Per quanto riguarda il numero, la frequenza e la durata delle sedute, nella consulenza tecnica si è in genere condizionati dall’urgenza imposta dal Giudice, per cui è necessario concludere i

colloqui in un numero limitato di sedute. La consulenza si articola in 5-6 sedute difficilmente si riesce ad arrivare a 10 sedute. Di conseguenza, visto il tempo limitato imposto dalla committenza ed il quesito o i quesiti a cui bisogna rispondere, è necessario che lo psicologo guidi in qualche modo l'interazione con l'utente, invitandolo ad esplorare alcuni aspetti significativi della sua vita, dando particolare rilievo a ciò che sembra aver innescato la richiesta di una consulenza, quindi, lo stato psichico susseguente all'espressione di questo bisogno e la sua evoluzione nel tempo.

Paragrafo 3: Problemi deontologici e tecnici della perizia psicologica nei procedimenti di tutela dei minori

Come ogni prestazione psicologica, anche la perizia in ambito giuridico solleva alcuni problemi deontologici, la cui risoluzione coinvolge inevitabilmente problematiche di tipo tecnico.

In caso di perizia psicologica nei procedimenti di tutela del minore, si pone una questione fondamentale riguardo al soddisfacimento del diritto del periziato all'informazione. Difatti, proprio perché il bambino è a conoscenza dei motivi dell'indagine, condizione certamente ansiogena per lui, si ritiene opportuno parlargli della difficile situazione che sta vivendo, al fine di non gravarlo dell'angoscia del non detto, della paura, della tristezza, della collera e della colpa, generate dall'oggettiva situazione conflittuale.

E' invece improponibile richiedere e ricevere da un minore il consenso necessario per "osservarlo", quando, come in questo caso, il diritto al consenso non può non essere riconosciuto : difatti, il mandato stesso del tribunale esige l'osservazione del minore. La mancanza del consenso tuttavia, non esclude la possibilità di svolgere l'indagine e di estrarne osservazioni veridiche. A tal proposito, è utile focalizzare l'attenzione sul problema deontologico che i periti spesso vivono sotto forma di disagio, di inquietudine perché costretti a sottoporre ad indagine un minore, di cui in nessun modo si può presupporre il consenso.

Questo problema può essere affrontato e risolto sostanzialmente sul piano tecnico. In realtà se l'impostazione "classica" dell'indagine peritale è esclusivamente individualistica, a questa se ne può contrapporre un'altra "relazionale" : l'indagine, in questo modo, può essere portata sulle relazioni ovvero sugli ambienti intesi come reti di relazioni e sulle relazioni tra minori e ambienti. Gli strumenti con cui si conducono le indagini sono tre : l'osservazione, il colloquio ed i test.

L'osservazione del minore può fondarsi sull'osservazione, senza interferenze da parte del perito, della condotta del minore nelle sue situazioni di vita. Questa può poi essere integrata da colloqui puramente informativi, centrati su particolari del comportamento manifesto.

L'indagine pertanto verte sulla vita attuale e futura del minore nei possibili ambienti offerti dai genitori. A tale proposito, i possibili ambienti di vita vengono valutati e considerati in base alla loro completezza e stabilità. Per "completezza" ci si riferisce alla struttura familiare su cui possono fare affidamento i due genitori separati, dove il grado massimo di completezza si ha quando il genitore torna a vivere nella sua famiglia di origine, in cui però siano presenti entrambi i genitori.

La stabilità è invece una caratteristica da valutare rispetto a più dimensioni : si considera, infatti, un piano strutturale (quando ad esempio si prevede che uno dei due genitori o entrambi trovino un partner); un piano geografico (che riguarda i casi in cui l'affidamento ad uno dei genitori comporta il trasferimento del minore in una residenza diversa); una dimensione emotiva (che concerne la relazione conflittuale tra i genitori e le loro rispettive famiglie di origine ed eventuali disturbi psichici) ; ed infine, un piano economico (riguardante il reddito prevedibile per il futuro).

Per quanto concerne l'osservazione della relazione esistente tra il minore ed il suo ambiente di vita, si prendono in considerazione due parametri specifici. Il primo parametro si riferisce alla funzione di contenimento, ovvero al modo in cui l'ambiente fa fronte alle emozioni del bambino. Ciò può essere inferito dall'osservazione del minore, in base alla quale rispondere ad alcune semplici domande, quali: il minore esprime delle emozioni in presenza delle persone dell'ambiente? E se sì quali? Come risponde l'ambiente? Ignorandole? Reprimendole? Accogliendole? Rifiutandole?

La funzione ludica è invece il secondo parametro; essa si riferisce all'esistenza o meno nell'ambiente del gioco, inteso sia come attività sia come modalità con cui bambino e ambiente entrano in relazione.

Di conseguenza, l'osservazione delle interazioni nell'ambiente di vita permette di rispondere a domande di questo tipo : il bambino gioca da solo ? Gioca con gli adulti?

Un ultimo parametro a cui spesso si ricorre è l'osservazione di una possibile strumentalizzazione del minore da parte dell'ambiente, intesa come modalità messa in atto per stabilire o mantenere la relazione con l'altro.

Bisogna comunque ribadire che, in nessun caso, è difendibile la prassi di chiedere al minore le sue preferenze per gli ambienti dai due genitori : essa contravviene al principio di non invadere la sfera del privato e grava inutilmente il minore di una responsabilità troppo pesante. Diversa è la realtà se è lui che manifesta, liberamente, senza alcuna sollecitazione la preferenza per l'uno o l'altro ambiente e figura genitoriale.

CAPITOLO SESTO

Paragrafo 1 : La valutazione clinica in ambito peritale

Gli incarichi di consulenza di ordine psicologico richiesti dalla committenza nei procedimenti di tutela del minore, in genere, non mirano solo all'accertamento dell'esistenza o meno di una condizione psicopatologica a carico dei genitori o dei figli, ma anche ad individuare un meccanismo di articolazione dell'affidamento e della frequentazione del genitore affidatario, che sia realmente in grado di tutelare l'interesse del minore ed il suo diritto ad una buona evoluzione della personalità. Per questo motivo, accanto ad un'osservazione naturalistica del bambino nel suo ambiente di vita, viene intrapreso spesso un percorso psicodiagnostico diretto alla valutazione clinica del minore e dei suoi affidatari. Al perito viene essenzialmente richiesto di valutare lo stato psichico degli affidatari e del minore stesso, al fine di tutelare quest'ultimo, offrendo la propria competenza al committente, in genere il giudice, o gli avvocati delle parti implicati nel processo giuridico.

Una valutazione clinica che non si limita alla valutazione della psicopatologia, ma che si fonda su una visione globale del soggetto e che consideri la diagnosi psicologica come un modo per contattare realmente l'utente e i suoi sentimenti, comprendendo la natura dei suoi conflitti psichici e relazionali, si serve necessariamente di una singolare attitudine del clinico : la capacità di empatizzare. Questa non si struttura come una competenza acquisita, costituitasi a seguito di un percorso di studi: l'empatia è una qualità ed una capacità riconosciuta al clinico che sia effettivamente in grado di entrare in profondo contatto con un'altra persona, in modo da operare una identificazione temporanea, che gli permetta di comprenderla fino in fondo, di capirne gli atteggiamenti, di condividerne i sentimenti e le emozioni, pur mantenendo ferma la consapevolezza di sé come individuo differente e separato. L'empatia come ha affermato Scafidi Fonti nel 2000 si definisce come una "specifica funzione emotivo-cognitiva legata alla storia personale e all'iter formativo dello psicologo" la cui caratteristica principale è la "transitorietà". Lo psicologo infatti si immedesima nell'altro, prendendo contatto con il mondo interno e profondo del soggetto, in modo da riuscirne a condividere le esperienze; tuttavia, conserva la propria individualità e la capacità di disidentificarsi, con un movimento che sembra avere qualità oscillatorie tra una posizione di prossimità ed una di distacco, non cade né in collusione tanto meno in fusione con esso.

In realtà, lo psicologo tornato nella sua posizione di osservatore è in grado di dare un senso all'esperienza vissuta, comprendendola ed aiutando in questo modo l'altro a capire quanto sembrava essere senza senso.

Nel colloquio psicodiagnostico la relazione tra il clinico e l'utente è fondante, in quanto rappresenta il mezzo attraverso cui giungere a conoscere e comprendere l'altro. In questo modo, la constatazione della psicopatologia non rimane solo prodotto di una classificazione nosografica, ma essa si ricostituisce come possibilità di "rinarrazione" della storia del soggetto, di ascolto e comprensione dell'esperienza da lui vissuta, attraverso il riconoscimento del carattere assunto dalla relazione, nei termini di transfert e contro-transfert. E' in questi termini che G. M. Scafidi Fonti intende differenziare la "diagnosi descrittiva" dalla "diagnosi comprensiva".

Alla valutazione clinica del soggetto corrisponde il compimento di un percorso psicodiagnostico che, nella sua complessità e problematicità, si struttura in alcuni passaggi sostanziali, indispensabili per l'attribuzione di senso e significato all'esperienza del soggetto.

Paragrafo 2 : La somministrazione dei test

Ad una prima fase di osservazione segue un colloquio in cui si procede alla raccolta di dati anamnestici; successivamente si interviene sottoponendo il soggetto alla somministrazione di alcuni test, scelti dal diagnosta in relazione alle aree da indagare per richiesta del committente. Poi dall'organizzazione e dall'integrazione dei dati raccolti ed elaborati nel corso di queste fasi, il perito clinico procederà alla valutazione diagnostica del soggetto, quindi alla stesura di un profilo diagnostico e alla restituzione al committente e all'utente di quanto rilevato. Infine, dovrà affrontare, seppure a seguito di un percorso realizzatosi in un arco di tempo relativamente breve, la fase della separazione e del distacco.

Il colloquio rappresenta il primo mezzo e nello stesso tempo il primo momento importante per iniziare a prendere contatto con l'utente. A differenza del colloquio di anamnesi di tipo medico, la prospettiva del colloquio clinico secondo un approccio psicodinamico è, sebbene asimmetrica, volta alla collaborazione con una persona che non viene considerata un elemento passivo, ma un agente attivo, che ha però bisogno di essere guidato a riorganizzare quanto dei suoi vissuti e della sua storia emerge dal racconto di sé. Le aree che vengono esplorate sono principalmente tre : le caratteristiche dell'Io, le relazioni oggettuali e le caratteristiche del Sé; queste contribuiscono a dare una sorta di orientamento al colloquio.

Tra le caratteristiche dell'Io possiamo comprendere la struttura dell'individuo ed il livello di integrazione dell'Io, la sua aderenza alla realtà esterna, le modalità difensive messe in atto di fronte all'angoscia attivata da una situazione di pericolo e le "parti sane" del soggetto, che costituiscono una risorsa fondamentale per costui e per lo psicologo che, con esse, tenterà di stabilire una "alleanza". Nell'indagare le relazioni oggettuali il clinico può prendere contatto con il mondo interno dell'individuo e con il suo passato, comprendendo il modo in cui questi si relazionava alle persone per lui significative, attraverso le modalità relazionali che oggi vengono da lui messe in atto. Infine, alle caratteristiche del Sé corrisponde la consapevolezza di sé come persona, l'esperienza che il soggetto ha di sé nei termini di autostima, la coesione del senso di Sé inteso come identità ed unità di psiche e soma, il riconoscimento dei confini del Sé e della propria continuità esistenziale.

Al fine di giungere alla conoscenza ed alla comprensione del soggetto nella sua globalità, appare necessario l'ascolto di quanto verbalizzato e di quanto, non riuscendo ancora ad esserlo, viene espresso attraverso il comportamento osservabile, negli atteggiamenti e negli aspetti "non verbali" della postura e del linguaggio.

Fondamentale affinché si crei una relazione atta a favorire il processo psicodiagnostico è la definizione del setting, ovvero dello "spazio" e del "tempo" del colloquio. Come affermava Winnicott, il setting può essere inteso nei termini di un'"area transizionale", una "cornice all'interno della quale la relazione si realizza, perché protetta entro dei precisi confini che ne

garantiscono continuità e contenimento”.

A differenza dei colloqui con finalità terapeutica, che sono scanditi da regole genericamente più rigide, in un tempo decisamente più lungo, il lavoro di alleanza tra psicologo ed utente in un percorso psicodiagnostico assume un carattere temporaneo e transitorio.

Perché il lavoro peritale e la valutazione clinica abbiano un riconoscimento di carattere quantitativo ed oggettivo, condizione la cui importanza dipende in gran parte dalla richiesta della committenza, all'interno del percorso psicodiagnostico si procede alla valutazione testologica, attraverso la somministrazione di differenti batterie di test. Va sottolineato che il ricorso al test non può prescindere dal colloquio, difatti è necessario che i risultati ottenuti dalla somministrazione siano inseriti in un più ampio quadro di riferimento e siano integrati con i dati rilevati attraverso le prime due fasi dell'indagine.

La scelta della batteria di test è determinata da diversi fattori: l'obiettivo della somministrazione, la richiesta della committenza, l'età del soggetto, il tipo di disturbo, la formazione e l'orientamento teorico dello psicologo.

In questa terza fase appare ancor più necessaria quell'attitudine del clinico volta alla rassicurazione ed alla comprensione delle dinamiche che un contesto di valutazione verosimilmente attiva nel soggetto sottoposto ad un'indagine.

D'altra parte, se è vero che il test per certi versi rischia di aumentare nel soggetto l'ansia per la propria prestazione, per altri, esso costituisce uno strumento fondamentale, che permette di quantificare aspetti di personalità e funzioni dell'individuo, ponendosi come tramite e mezzo di mediazione nella relazione; in uno spazio che ancora una volta diventa di “transizione” tra il mondo interno del soggetto, che attraverso le sue risposte inconsapevolmente giunge a dare forma comprensibile ai suoi vissuti ed il mondo esterno che impone un compito, un limite e delle regole da rispettare.

La conclusione del processo psicodiagnostico viene tracciata con la stesura del profilo che, nella sua funzione di “resoconto narrativo”, costituisce il mezzo attraverso cui lo psicologo rende manifesta l'esperienza della relazione con l'utente nel contesto della valutazione diagnostica, trasformando i dati ricavati in un profilo che descriva le capacità e le peculiarità del soggetto indagato, inquadrandole ed integrandole nell'ampio quadro della sua personalità.

Pertanto, se nell'elaborare un profilo diagnostico all'operatore viene richiesto di essere empatico ed accogliente, dopo, una volta raccolti i dati, suo compito diventa quello di utilizzare il proprio pensiero e le proprie capacità di analisi e di sintesi, al fine di organizzare e sistematizzare quanto rilevato, nel tentativo di “rinarrare” la storia del soggetto e di costruire un'immagine armonica e complessiva della dimensione dell'utente corrispondente alla realtà vera.

Quest'ultima fase è molto delicata per una serie di motivi che riguardano il mantenimento ed il rispetto della privacy del soggetto, nella restituzione di quanto lo psicologo ha rilevato dall'indagine psicodiagnostica, in relazione alla domanda specifica formulata dal committente. Inoltre, qualora la valutazione clinica sia stata richiesta da altri, è necessario che venga data restituzione di quanto emerso anche all'utente. Le informazioni ricavate dovranno essere tradotte in un linguaggio comprensibile ed accettabile per il soggetto a cui sono destinate.

La restituzione segna la fase del distacco tra operatore ed utente ; quando ci si trova di fronte ad un minore sensibilità e comprensione empatica sono al primo posto nella relazione. Se rispetto alla valutazione diagnostica del bambino è necessario osservare il comportamento nel contesto circostante, ricordando le modalità che questi ha nell'interagire con i familiari e con gli estranei, nel giocare, nel disegnare e nell'esplorare l'ambiente in presenza o in assenza della figura di riferimento; per gli adolescenti il colloquio diventa spesso un'impresa ardua.

Necessario è con loro indagare il senso di identità , la stabilità, la coesione ed i limiti e i confini del proprio Sé, l'immagine di Sé in relazione ai cambiamenti corporei prodotti dalla maturazione fisica e sessuale ed infine, le modalità relazionali, che spesso riproducono ed agiscono nella relazione con il diagnosta, un conflitto tra il bisogno regressivo di dipendenza ed il desiderio di indipendenza, connesso all'esigenza di rendersi autonomi dalle figure genitoriali.

CAPITOLO SETTIMO

Paragrafo 1: Brevi cenni sul significato del Tribunale di sorveglianza

Il Tribunale di Sorveglianza ha assunto sempre di più nel corso degli anni il ruolo di organo centrale di tutta l'esecuzione penale. Dal 1975 ad oggi si sono susseguite una serie di riforme volte a promuovere la condizione del soggetto detenuto, il più adeguata a quella degli altri paesi europei. In realtà, quello che è cambiato da trent'anni circa è la concezione della pena, che pur non potendo prescindere dai compiti di difesa sociale che le erano connaturali, ha assunto anche un preciso obiettivo di risocializzazione del reo. Per la prima volta, è stato affermato il principio per cui se al reato deve corrispondere una sanzione, questa non deve essere necessariamente il carcere.

La legge del 1975 introdusse una serie di misure alternative alla detenzione, la cui attuazione fu affidata al Tribunale di Sorveglianza, allora denominato Sezione di Sorveglianza, realizzando, in questo modo, una vera e propria trasformazione della esecuzione penale che da una fase statica e meramente attuativa della parte cognitiva del processo, si trasformò in fase dinamica volta alla realizzazione della finalità rieducativa della pena.

Alla luce di quanto sopra emerse il sistema c.d. di probation penitenziario, in cui il condannato diventava soggetto attivo dell'esecuzione penale, valutato non solo e non più per quello che era stato il suo comportamento delittuoso, ma per tutti i progressi compiuti in quel doveroso percorso di risocializzazione post delictum.

Pertanto, se il risultato relativo all'osservazione della personalità, dimostrava che il condannato era in possesso di requisiti idonei per l'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione, non vi era più motivo di continuare l'internamento carcerario del soggetto, essendo più proficuo e meno costoso per la società, un individuo correttamente reinserito prima del tempo, piuttosto che un reo lasciato a scontare passivamente una pena.

Successivamente alla legge del 1975, vennero poi emanate altre normative nel corso degli anni '80 e '90, che ebbero la finalità di completare il quadro già delineato da quella legge e che costituiscono quello che oggi viene indicato come diritto penitenziario, più precisamente si tratta di quel complesso di norme chiamate a dare esecuzione pratica al giudicato penale. Ci si riferisce, nello specifico alla legge 663/86 comunemente denominata legge Gozzini ed alla legge 165/98 denominata legge Simeone Saraceni.

Tali leggi hanno avuto il merito di porre all'attenzione dell'opinione pubblica la condizione del soggetto detenuto, sancendo alcuni diritti inalienabili dei reclusi, quali il diritto all'integrità fisica, il diritto all'affettività, il diritto all'integrità morale e culturale. Alla tutela di questi diritti è stata istituzionalmente preposta la Magistratura di Sorveglianza, garante della legalità nelle carceri, chiamata a verificare che l'esecuzione della pena avvenga in conformità con i principi sanciti dal nostro ordinamento, in particolare, con quanto stabilito dall'art. 27 della Costituzione, secondo il quale "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, e

devono tendere alla rieducazione del condannato”. Tuttavia, le leggi suddette oltre a richiamare l’attenzione del mondo esterno, hanno avuto il grandissimo merito di aprire il carcere alla comunità esterna, infatti, subito dopo la loro entrata in vigore un gran numero di personale tra cui psicologi, educatori, assistenti sociali, furono chiamati a partecipare ed a coadiuvare il detenuto in quel che venne chiamato “il trattamento penitenziario”, cioè quel percorso di recupero individuale e sociale che il recluso è chiamato a fare – appunto con l’assistenza di personale qualificato - all’atto dell’ingresso in carcere.

Pertanto, proprio nel corso dell’espiazione della pena, al fine di non recidere quei legami affettivi e sociali che costituiscono il mondo relazionale di un individuo, si concedono “brevi interruzioni della pena” ossia permessi per recarsi a casa e coltivare gli interessi lasciati. Tale ultima misura denominata “permesso premio” è ancorata ad alcuni limiti stabiliti dal legislatore e valutati volta per volta dal Magistrato di Sorveglianza (deve trattarsi di soggetti che non presentino una particolare pericolosità sociale, e che abbiano espiauto il quantum di pena previsto dalla legge).

Il permesso premio, negli anni, insieme alla scarcerazione anticipata (che consente al detenuto che abbia osservato una regolare condotta, ed abbia partecipato al trattamento, di usufruire di uno sconto pena di circa 90 giorni l’anno) e alle altre misure, in senso lato, premiali, si è rivelato un prezioso strumento per allentare le tensioni all’interno degli istituti penitenziari. I reclusi, infatti, avendo come obiettivo a breve termine la possibilità di rientrare a casa e di riallacciare i rapporti bruscamente interrotti dalla detenzione sono incentivati ad osservare una condotta rispettosa delle regole imposte.

Il carcere, come ogni istituzione, per essere governato ha bisogno di regole che organizzino la convivenza dei soggetti chiamati a svolgere la vita in comune, la stretta osservanza di queste regole, uguali per tutti, garantisce la “libertà” di ognuno all’interno della struttura.

Nazionalità, etnie, culture e religioni diverse, si trovano a convivere dentro lo stesso angusto spazio, accomunati solo dalla violazione del precetto penale. La rigida osservanza del regolamento interno, diventa allora l’unico modo per assicurare un pari trattamento a tutti. Il sistema delle misure alternative così come congegnato dal nostro legislatore, accanto ad un trattamento penitenziario c.d. interno, prevede poi l’ammissione del condannato, che se ne sia dimostrato meritevole, a quella che oggi viene chiamata “l’esecuzione penale esterna”. Lo scopo originario di dette misure era quello di sottrarre il condannato incensurato, o comunque autore di un reato sanzionato con una pena minima, al carcere, da sempre considerato scuola di violenza e criminalità. Tra tali misure detentive si ricordano l’affidamento in prova al Servizio Sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà.

L’affidamento (per la cui concessione occorre una pena contenuta entro i tre anni, anche se residuo di maggior pena) è la misura più ampia tra quelle indicate in termini di libertà, perché il condannato viene liberato e posto sotto la stretta vigilanza del Centro Servizio Sociale Adulti che lo sottoporrà a tutta una serie di prescrizioni, volte a regolamentare il suo reingresso in società. Il Centro Servizio Sociale territorialmente competente, riferirà, poi, al Magistrato di Sorveglianza sull’andamento della misura in corso.

Il legislatore ha, inoltre previsto una forma particolare di affidamento esclusivamente per i soggetti che presentino problemi di tossicodipendenza, una misura agevolata che tende a favorire coloro i quali intendano intraprendere un serio programma di disintossicazione dalla

droga.

Diversa finalità è poi chiamata a perseguire la misura più applicata attualmente dai Tribunali di Sorveglianza in Italia, cioè la “semilibertà”. Con questa misura il legislatore ha inteso favorire il reingresso nel mondo del lavoro da parte di quei soggetti che, avendo espiato circa la metà pena e non essendo di una particolare pericolosità sociale, dimostrino di avere all'esterno una valida attività lavorativa in cui essere reimpiegati. Il Tribunale di Sorveglianza in questi casi, valutato attentamente il percorso detentivo del soggetto, e le sue possibilità esterne di reinserimento sociale, può deliberare l'ammissione alla misura alternativa suindicata, che consente al detenuto di trascorrere parte della giornata all'esterno della struttura penitenziaria, impegnato in un'attività lavorativa risocializzante, già valutata positivamente del Tribunale di Sorveglianza, e di rientrare la sera in Istituto.

Questa misura, per gli ampi margini di libertà concessi all'interessato, e per le possibilità di ripresa di contatto con l'ambiente libero, costituisce una vicenda profondamente modificativa del rapporto di esecuzione. Il detenuto semilibero è sottoposto ad un rigido programma trattamentale, redatto dall'équipe penitenziario, concordato con il Centro Servizio Sociale ed approvato dal Magistrato di Sorveglianza territorialmente competente, che ha il potere di sospendere in qualunque momento la misura della semilibertà, ripristinando il regime intramurario, in caso di violazioni al programma di trattamento anzi detto.

Diverso nella modalità e nella finalità è la misura della “detenzione domiciliare”, che costituisce nella fase esecutiva, ciò che nella fase cautelare sono gli arresti domiciliari. Differente però è lo scopo. Infatti, mentre questi ultimi costituiscono una misura adottata nei confronti di chi è ancora in attesa di giudizio, tesa a preservare il pericolo di fuga e di inquinamento delle prove, la detenzione domiciliare è posta a tutela di quei soggetti che si trovino in peculiari situazioni (soggetto ultrasessantenne, genitore con prole inferiore agli anni dieci, soggetti precari nella salute) che rendono particolarmente gravosa l'espiazione della pena in regime detentivo.

Nei confronti di tutte queste categorie, il legislatore ha ritenuto essere prevalente la tutela dell'età, della salute, o del minore ed ha trovato con la detenzione domiciliare il modo per compensare l'esigenza punitiva dello Stato con il diritto di cui è portatore il condannato che versi in una delle ipotesi di cui sopra, tassativamente predeterminate dalla legge.

E' evidente che il mondo delle misure alternative alla detenzione è quanto mai variegato e suscettibile di continue modifiche a seconda delle politiche criminali perseguite dal nostro legislatore che sembra oscillare a seconda del momento storico, da un'ottica meramente punitiva e di reclusione tout court, ad un'altra più garantista e di apertura, come dimostrano gli ultimi venti anni di storia.

Il Tribunale di Sorveglianza, in questo continuo oscillare è chiamato ad un compito, quanto mai arduo, di arbitro delle opposte esigenze, di mediatore sociale tra il diritto di chi ha violato il precetto penale a riabilitarsi, e l'esigenza di tutelare la collettività dalla reiterazione di ulteriori reati. Questo compito cui è chiamata la Magistratura di Sorveglianza, sarà tanto più difficile da realizzare, se non si incentiveranno quelle forme di giustizia riparativa e di mediazione penale, che costituiscono già la prassi in altri paesi europei e che accanto ad un doveroso e reale processo di depenalizzazione contribuiscono alla creazione di quello che oggi viene chiamato “il diritto penale minimo” ossia un diritto che venga a sanzionare penalmente (e dunque, detentivamente) solo l'attentato a beni costituzionalmente protetti, lasciando nella sfera del

“giuridicamente indifferente” tutto ciò che non attenta a quei valori.

Solo così si potrà evitare la congestione che investe oggi la giustizia penale in tutti i suoi gangli, e che si riflette inevitabilmente anche sulla sfera esecutiva privando i c.d. utenti, del diritto ad una pronta e rapida definizione del processo e, quindi, ad un pronto e rapido reinserimento sociale.

BIBLIOGRAFIA

- L. Abbate e M.P.Andraos : Scrivere la relazione psidiagnostica ed. R. Cortina Roma 2019
- L. Abazia, C. Sapia, M. G. Chef : La perizia psicologica – Norma, prassi e deontologia ed. Liguori Napoli 2010
- L. Abazia : La perizia psicologica in ambito civile e penale ed. F. Angeli Milano 2008
- L. Abazia : La perizia psicologica ed. Liguori Napoli 2002
- M.W. Battacchi : Lo sviluppo emotivo ed. Laterza Bari 2004
- G. Brescia : Manuale del perito e del consulente tecnico nel processo civile e penale ed. Maggioli Bologna 2007
- J.S. Bruner : La cultura dell'educazione ed. Feltrinelli Milano 2000
- J.S. Bruner : Studi sullo sviluppo cognitivo ed. Armando Roma 1968
- G.B. Camerini, R. Di Cori, U. Sabatello. G. Sergio : Manuale psicoforense dell'età evolutiva ed. Giuffrè Napoli 2015
- Ciappi S. & Pezzuolo S. : Psicologia Giuridica ed. Hogrefe Firenze 2014
- G. De Leo e P. Patrizi : Psicologia della devianza ed Carocci Roma 2001
- G. De Leo e P. Patrizi : Psicologia giuridica ed. Il Mulino Bologna 2002
- G. De Leo : Psicologia della responsabilità ed. Laterza Bari 2004
- S. Ferracuti : I test mentali in psicologia giuridica e forense CSE Roma 2008
- A.Lubrano Lavatera e M.Malagoli Togliatti : Bambini in Tribunale ed. R.Cortina Roma 2011
- C. Pernicola : Guida alla valutazione del danno biologico di natura psichica ed. F: Angeli 2008
- I. Petruccelli : Elementi di psicologia giuridica e criminologica ed. F. Angeli Milano 2017
- L. Sammiceli : La perizia psicologica ed. Il Mulino Bologna 2019
- A.Vito : La perizia nelle separazioni ed. F. Angeli Milano 2017

SITOGRAFIA

- La perizia psicologica : www.psicolab.net
- La perizia psicologica : www.mentesociale.it articoli
- Perizia psicologica e valutazione del danno : www.humantrainer.com
- Psicologia giuridica : www.wikipedia.org
- Psicologia forense : www.wikipedia.org

AUTRICE

Maura Livoli



Maura Livoli si laurea in Psicologia con 110/110 nel 1980 presso l'Università "La Sapienza" di Roma. In contemporanea alla sua formazione psicoanalitica si specializza in Psicoterapia cognitiva comportamentale e frequenta anche il Corso in Tecniche Suggestive: Training Autogeno e Ipnosi presso il Centro di Ipnosi annesso al Policlinico A.Gemelli di Roma.

Nel 1988 consegue presso la Scuola di perfezionamento annessa alla Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università "La Sapienza" il diploma post laurea in "Sociologia e Ricerca sociale". Si specializza sempre nello stesso anno in Sessuologia presso l'Ospedale

Fatebenefratelli di Roma e successivamente si occupa di Grafologia e di Psicodiagnosi: test proiettivi Rorschach e T.A.T., nonché test grafici e altri.

Nel 1990 consegue l'Oscar in Campidoglio indetto dall'Istituto Studi Europei per la Cultura come "Personalità europea per la Cultura".

Collabora per 15 anni presso diverse Cattedre dell'Università "La Sapienza" ed è docente di Psicologia Generale dal 1985 al 1990 presso l'Accademia Tiberina di Roma che le conferisce il titolo di "professore".

Inoltre, negli anni 1989/1991 collabora come psicologa alle trasmissioni su Rai Radio Due "La Pomeridiana", "Pomeriggio insieme" condotte da F.Guerini.

Collabora ancora come docente dal 1988 al 1992 presso il Centro Studi Psico-sociali di Roma, pubblicando sulla rivista del Centro diversi articoli.

Nel 1990 pubblica il "Manuale di Grafologia" ed. Beta Roma. Nel 2009 pubblica la prima opera di narrativa "Una donna una storia" ed. Iper testo.

Nel 2014 pubblica l'opera "Frammenti di ricordi islandesi" ed.Viola.

L'anno successivo pubblica con A. Valentini l'opera "Quattro passi nel pensiero" ed.Viola già vincitore di Premio Letterario.

Nel 2016 sul "Manuale di Psicologia Giuridica" ed. Maggioli pubblica con la collega A.Fronzoni il Capitolo VII sull'"Imputabilità del minore".

Nel 2018 pubblica on line su Psicologi-Italia l'opera su "J.Bowlby : considerazioni e note critiche".

Nel 2019 pubblica il "Manuale per l'esame di stato degli Psicologi e altro" ed. S. Antonio.

Nel sito di Psicologi-Italia vi sono attualmente oltre 100 articoli.



NUMERO VERDE
800 62 81 87

PSICOLOGI-ITALIA.IT